



Bruxelles, 23 gennaio 2019
(OR. en)

5452/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0229(COD)**

| | |
|-------------|------------|
| CODEC 125 | EF 14 |
| ECOFIN 39 | TELECOM 18 |
| UEM 13 | IA 14 |
| CADREFIN 25 | FSTR 8 |
| COMPET 44 | EDUC 18 |
| RECH 29 | CULT 11 |
| ENER 20 | AUDIO 7 |
| TRANS 30 | PE 10 |
| ENV 47 | |

NOTA INFORMATIVA

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 14-17 gennaio 2019) |

I. INTRODUZIONE

I relatori José Manuel FERNANDES (PPE, PT) e Roberto GUALTIERI (S&D, IT) hanno presentato, a nome della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione contenente un emendamento (emendamento 1) alla proposta di regolamento.

Inoltre, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha presentato un emendamento (emendamento 2), il gruppo Verts/ALE ha presentato 11 emendamenti (emendamenti 3-13), il gruppo PPE ha presentato 2 emendamenti (emendamenti 14-15), il gruppo ALDE ha presentato un emendamento (emendamento 16) e il gruppo GUE/NGL ha presentato 25 emendamenti (emendamenti 17-41).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 16 gennaio 2019 la plenaria ha adottato i seguenti emendamenti: 1, eccetto la parte relativa all'allegato II, paragrafo 12 (respinta) e la parte relativa al considerando 35 (decaduta), 2, 3, 5, 7, eccetto la parte relativa alla lettera a), 15 e 16¹. Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

Al termine della votazione la proposta è stata rinviata alla commissione, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura del Parlamento e avviando i negoziati con il Consiglio.

¹ Si veda il punto 13 della lista di voto al seguente indirizzo: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+PV+20190116+RES-VOT+DOC+PDF+V0//IT&language=IT>

Istituzione del programma InvestEU *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))²

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma InvestEU

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

² La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0482/2018).

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(-1) *Il Fondo europeo per gli investimenti strategici si è rivelato uno strumento prezioso per la mobilitazione degli investimenti privati attraverso l'utilizzo della garanzia dell'UE e le risorse proprie del gruppo BEI.*

(1) Con un volume pari all'1,8 % del PIL dell'UE nel 2016, in discesa rispetto al 2,2 % nel 2009, gli investimenti infrastrutturali nell'Unione hanno subito un calo del 20 % circa rispetto ai livelli registrati prima della crisi finanziaria mondiale. Pertanto, benché si osservi una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo resta al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento **pubblico e privato** e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione necessario per **sostenere la crescita a lungo termine** di fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione.

(2) Dalle valutazioni è emerso che la varietà di strumenti finanziari disponibile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ha comportato alcune sovrapposizioni. Tale varietà ha anche complicato l'attività di intermediari finanziari e destinatari finali, che hanno dovuto far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni. L'incompatibilità tra le norme ha anche ostacolato la possibilità di combinare diversi fondi dell'Unione, quando invece tale possibilità sarebbe stata utile per sostenere progetti che necessitano di

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

diverse tipologie di finanziamento. È pertanto opportuno istituire un fondo unico, il Fondo InvestEU, che semplifica l'offerta finanziaria e la integra in un unico sistema di garanzia di bilancio, affinché il sostegno ai destinatari finali funzioni in modo più efficiente e migliori così l'impatto dell'intervento dell'Unione riducendo nel contempo il costo a carico del bilancio dell'UE.

- (3) Negli ultimi anni l'Unione ha adottato strategie ambiziose volte a completare il mercato unico e stimolare la crescita sostenibile *e inclusiva* e l'occupazione, quali *la strategia Europa 2020*, l'Unione dei mercati dei capitali, la strategia per il mercato unico digitale, *l'agenda europea per la cultura*, il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”, il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, la strategia per una mobilità a basse emissioni, **■** la strategia spaziale per l'Europa *e il pilastro europeo dei diritti sociali*. Il Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare le sinergie tra queste strategie che si rafforzano reciprocamente assicurando il sostegno agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti.
- (4) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri, *in collaborazione con le autorità locali e regionali*, elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali o dell'Unione, ovvero con entrambi. Le strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai Fondi strutturali e di investimento europei, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e dal Fondo InvestEU, ove pertinenti.
- (5) Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività *e la convergenza socioeconomica* dell'Unione, anche nel settore dell'innovazione, *la digitalizzazione, l'uso efficiente delle risorse in linea con un'economia circolare*, la sostenibilità *e l'inclusività* della crescita economica dell'Unione *nonché* la resilienza *sociale* e l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. *Ciò renderebbe più resilienti l'economia e il sistema finanziario dell'Unione e aumenterebbe la sua capacità*

di rispondere alle crisi cicliche. A tal fine, **il Fondo InvestEU** dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente, economicamente *e socialmente* sostenibili, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi **finanziari** provenienti dai partner esecutivi, *se del caso*. Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, concentrare il suo sostegno su progetti che *offrono benefici strategici a lungo termine in settori chiave delle politiche dell'Unione che altrimenti non sarebbero finanziati o sarebbero finanziati in misura insufficiente, contribuendo in tal modo* al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione.

(5 bis) La Commissione e i partner esecutivi dovrebbero garantire che il programma InvestEU sfrutti tutte le complementarità e le sinergie con la concessione di finanziamenti e altre azioni nell'ambito dei settori di intervento che esso sostiene, in linea con gli obiettivi di altri programmi dell'Unione, come Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa, il programma Europa digitale, il programma per il mercato unico, il programma spaziale europeo, il Fondo sociale europeo+, Europa creativa e il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).

(5 ter) I settori culturali e creativi sono settori resilienti e in rapida crescita nell'Unione, che generano valore sia economico che culturale a partire dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, la natura immateriale dei loro beni ne limita l'accesso ai finanziamenti privati, che sono essenziali per investire, progredire e competere a livello internazionale. Il meccanismo di garanzia dedicato, creato nel quadro di Europa creativa, ha comportato un positivo rafforzamento della capacità finanziaria e della competitività delle aziende dei settori culturali e creativi. Il programma InvestEU dovrebbe pertanto continuare ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e per le organizzazioni dei settori culturali e creativi.

(6) Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti in attività materiali e immateriali, **incluso il patrimonio culturale**, per promuovere la crescita *sostenibile e inclusiva*, gli investimenti e l'occupazione, contribuendo in tal modo al miglioramento del benessere, a una più equa distribuzione del reddito *e a una maggiore coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione. I progetti finanziati da InvestEU dovrebbero soddisfare le norme sociali e ambientali dell'Unione, ad esempio il rispetto dei diritti dei lavoratori, l'utilizzo di*

energia rispettosa del clima e la gestione dei rifiuti. Gli interventi tramite il Fondo InvestEU dovrebbero integrare il sostegno dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.

- (7) L'Unione sostiene gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi del 2015, nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire gli obiettivi concordati, compresi quelli integrati nelle politiche ambientali dell'Unione, è necessario un sensibile incremento delle azioni che perseguono uno sviluppo sostenibile. I principi dello sviluppo sostenibile *e della sicurezza* dovrebbero pertanto *essere alla base dell'architettura del Fondo InvestEU, e non si dovrebbero sostenere gli investimenti connessi ai combustibili fossili, a meno che non siano debitamente giustificati dal fatto che l'investimento contribuisce agli obiettivi dell'Unione dell'energia.*
- (8) Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a creare un sistema di finanza sostenibile nell'Unione che sostenga il riorientamento del capitale privato verso investimenti *sociali e* sostenibili, conformemente agli obiettivi stabiliti nel piano d'azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile⁵.
- (8 bis) Nell'ottica di promuovere il finanziamento a lungo termine e la crescita sostenibile, è opportuno incoraggiare le strategie di investimento a lungo termine delle società assicurative attraverso una revisione dei requisiti di solvibilità in merito ai contributi per il finanziamento di progetti di investimento sostenuti dalla garanzia dell'UE nel quadro del programma InvestEU. Al fine di allineare gli incentivi degli assicuratori all'obiettivo dell'Unione della crescita sostenibile a lungo termine e di eliminare gli ostacoli agli investimenti nell'ambito del programma InvestEU, la Commissione dovrebbe pertanto tenere conto di tale revisione nell'ambito della revisione di cui all'articolo 77 septies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.*
- (9) Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al

⁵ COM(2018)0097.

^{1 bis} *Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).*

sostegno degli obiettivi in materia di clima **nel periodo del QFP 2021-2027 e l'obiettivo annuale del 30 % quanto prima ed entro il 2027**. Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari **ad almeno il 40 %** della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

- (10) Il contributo del Fondo InvestEU al conseguimento dell'obiettivo climatico **e degli obiettivi settoriali inclusi nel quadro 2030 per il clima e l'energia** sarà monitorato mediante un sistema dell'UE di indicatori climatici elaborato dalla Commissione in collaborazione con i partner esecutivi e un uso appropriato dei criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili⁶] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile. **È opportuno che il programma InvestEU contribuisca altresì all'attuazione di altre dimensioni degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).**
- (11) Secondo la 2018 Global Risks Report, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l'economia mondiale riguarda l'ambiente. Tra questi rischi figurano l'inquinamento dell'aria, del suolo, **delle acque interne e degli oceani**, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell'Unione ed è pertanto opportuno promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU. La protezione dell'ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L'UE dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell'inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. Gli investimenti

⁶ COM(2018)0353.

⁷ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quella sviluppata nell'ambito di altri programmi dell'Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell'inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell'impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la biodiversità.

- (12) I progetti di investimento che ricevono consistenti finanziamenti dell'Unione, in particolare nel settore delle infrastrutture, dovrebbero essere soggetti a una verifica della sostenibilità conformemente agli orientamenti che la Commissione dovrebbe elaborare in **stretta** collaborazione con i partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU **dopo aver effettuato consultazioni pubbliche aperte**, utilizzando in modo adeguato i criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile e in modo coerente rispetto agli orientamenti elaborati per altri programmi dell'Unione. **In linea con il principio di proporzionalità**, tali orientamenti dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare ingiustificati oneri amministrativi; **i progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia definita negli orientamenti dovrebbero essere esclusi dalla verifica della sostenibilità.**
- (13) I bassi tassi di investimenti infrastrutturali nell'Unione registrati durante la crisi finanziaria hanno compromesso la capacità dell'Unione di promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la convergenza. Investimenti consistenti nelle infrastrutture europee, **in particolare per quanto riguarda l'interconnessione e l'efficienza energetica nonché la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti**, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, compresi **gli impegni dell'Unione in relazione agli OSS**, e gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Di conseguenza, il sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su investimenti nelle infrastrutture del settore dei trasporti, dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, dell'azione per l'ambiente e per il clima, così come delle infrastrutture marittime e digitali, **sostenendo ad esempio lo sviluppo e la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti (STI). Il programma InvestEU dovrebbe privilegiare i settori in cui si investe poco e in cui risultano pertanto necessari ulteriori investimenti, incluse la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e le azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici per il 2030 e a lungo termine.** Al fine di massimizzare

l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'Unione, è opportuno promuovere una razionalizzazione del processo di investimento, che dia visibilità alla riserva di progetti e **massimizzi le sinergie** tra i pertinenti programmi dell'Unione **nei settori, tra gli altri, dei trasporti, dell'energia e della digitalizzazione**. Tenuto conto delle minacce alla sicurezza, i progetti di investimento che ricevono il sostegno dell'Unione dovrebbero tenere presenti i principi per la protezione dei cittadini negli spazi pubblici, integrando gli sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, a favore delle componenti relative alla sicurezza degli investimenti negli spazi pubblici, nei trasporti, nell'energia e in altre infrastrutture critiche.

- (13 bis) Il programma InvestEU dovrebbe consentire ai cittadini e alle comunità che lo desiderano di investire in una società più sostenibile e decarbonizzata, ivi compresa la transizione energetica. Tenuto conto che la [direttiva rivista sulle energie rinnovabili] e la [direttiva rivista sull'energia elettrica] ora riconoscono e sostengono le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, le collettività dell'energia formate da cittadini e gli autoconsumatori di energia rinnovabile in quanto attori essenziali della transizione energetica dell'Unione, il programma InvestEU dovrebbe contribuire a facilitare la partecipazione di tali attori al mercato. [Em. 3]**
- (13 ter) Il programma InvestEU dovrebbe contribuire, ove opportuno, al conseguimento degli obiettivi della [direttiva rivista sulle energie rinnovabili] e del [regolamento sulla governance] nonché promuovere l'efficienza energetica nelle decisioni di investimento. Esso dovrebbe inoltre contribuire alla strategia a lungo termine di ristrutturazione degli immobili che gli Stati membri sono tenuti a istituire a norma della [direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia]. Il programma dovrebbe rafforzare il mercato unico digitale e contribuire alla riduzione del divario digitale, incrementando nel contempo la copertura e la connettività in tutta l'Unione.**
- (13 quater) Garantire la sicurezza degli utenti della strada rappresenta una sfida enorme per lo sviluppo del settore dei trasporti, e le iniziative adottate e gli investimenti realizzati stanno contribuendo solo limitatamente a ridurre il numero di morti e feriti gravi sulle strade. Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a promuovere gli sforzi a favore della creazione e dell'introduzione di tecnologie in grado di migliorare la sicurezza dei veicoli e dell'infrastruttura stradale.**

(13 quinquies) Una vera multimodalità è un'opportunità per creare una rete di trasporti efficiente ed ecocompatibile che sfrutti al massimo il potenziale di tutti i mezzi di trasporto con un effetto sinergico. Il programma InvestEU può diventare uno strumento importante a sostegno degli investimenti nei nodi di trasporto multimodale che, nonostante il significativo potenziale economico e imprenditoriale, comportano rischi significativi per gli investitori privati.

(14) Benché il livello complessivo degli investimenti nell'Unione sia in aumento, gli investimenti in attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, sono ancora inadeguati. *Poiché i finanziamenti pubblici a favore delle attività di ricerca e innovazione stimolano l'aumento della produttività e sono fondamentali nel promuovere le attività di ricerca e innovazione private*, la carenza di investimenti in ricerca e innovazione che ne consegue va a danno della competitività economica e industriale dell'Unione e della qualità della vita dei suoi cittadini. Il Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti finanziari adeguati alle diverse fasi del ciclo di innovazione e a un'ampia gamma di portatori di interessi, soprattutto per consentire l'aumento e la diffusione di soluzioni su scala commerciale nell'Unione e renderle competitive sui mercati mondiali, *nonché promuovere le eccellenze dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a livello mondiale. Per far fronte all'esigenza di sostenere gli investimenti nelle attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, è essenziale che Orizzonte Europa, e in particolare il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), operino in sinergia con i prodotti finanziari previsti nell'ambito del programma InvestEU. Le start-up e le PMI innovative hanno inoltre difficoltà di accesso ai finanziamenti, soprattutto se sono incentrate su beni immateriali, ragion per cui è necessario che il CEI operi in stretta complementarità con i prodotti finanziari dedicati nell'ambito del programma InvestEU, al fine di garantire la continuità del sostegno a tali PMI. A tal proposito, l'esperienza maturata con gli strumenti finanziari impiegati nell'ambito di Orizzonte 2020, quali InnovFin e la garanzia sui prestiti per le PMI nell'ambito di COSME, dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di questo sostegno mirato.*

(14 bis) Il turismo è un settore importante dell'economia dell'Unione e il programma InvestEU dovrebbe contribuire a rafforzarne la competitività a lungo termine sostenendo azioni finalizzate al passaggio a un turismo sostenibile, innovativo e digitale.

- (15) È necessario e indifferibile uno sforzo significativo inteso a investire nella trasformazione digitale e a **rafforzarla, nonché a** distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le imprese dell'Unione, **tanto nelle zone urbane quanto in quelle rurali**. Il solido quadro politico della strategia per il mercato unico digitale dovrebbe ora essere affiancato da investimenti altrettanto ambiziosi, anche nel settore dell'intelligenza artificiale, **in linea con il programma Europa digitale, in particolare per quanto riguarda l'etica, l'apprendimento automatico, l'internet delle cose, la biotecnologia e la Fintech, che possono rendere più efficiente il reperimento di capitali per iniziative imprenditoriali**.
- (16) Le **PMI rappresentano più del 99 % delle realtà imprenditoriali** nell'Unione **e possiedono un valore economico rilevante e fondamentale**. Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere finanziamenti poiché sono considerate ad alto rischio e non dispongono di garanzie reali sufficienti. La necessità di restare competitive impegnandosi in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione, **trasformazione secondo i principi dell'economia circolare**, innovazione e riqualificazione della forza lavoro rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI **e le imprese dell'economia sociale**. Inoltre, rispetto alle imprese più grandi, le PMI hanno accesso a una gamma più ridotta di fonti di finanziamento: di norma non emettono obbligazioni e godono solo di un accesso limitato alle borse valori o ai grandi investitori istituzionali. **La mancanza di accesso delle PMI al capitale è altresì intensificata dalla debolezza relativa dell'industria del private equity e del capitale di rischio nell'Unione**. La difficoltà di accesso ai finanziamenti è ancora maggiore per le PMI la cui attività si concentra su beni immateriali. Le PMI nell'Unione dipendono fortemente dalle banche e dal finanziamento tramite debito sotto forma di scoperto bancario, prestito bancario o leasing. È necessario sostenere le PMI che devono far fronte alle difficoltà di cui sopra **agevolandone l'accesso ai finanziamenti e offrendo** fonti di finanziamento più diversificate per migliorare la capacità delle PMI di finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, **innovazione** e sviluppo **sostenibile, di garantire la propria concorrenzialità** e di resistere alle crisi economiche, ma anche per rendere l'economia e il sistema finanziario più resilienti agli shock o alle crisi economiche **e per assicurarne la capacità di creare posti di lavoro e benessere sociale**. Ciò è complementare alle iniziative già intraprese nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali. **Programmi come COSME sono stati importanti per le PMI in quanto hanno agevolato l'accesso ai finanziamenti in tutte le fasi del ciclo di vita di tali imprese, e a ciò si è aggiunto il FEIS, per il quale si è riscontrata una rapida adesione delle PMI**. Il Fondo InvestEU dovrebbe **pertanto partire da tali successi e mettere a disposizione capitale di**

esercizio e investimenti in tutto il ciclo di vita di una società, finanziamenti per operazioni di leasing e l'opportunità di puntare su specifici prodotti finanziari più mirati.

(16 bis) *Le imprese che forniscono servizi di interesse generale svolgono un ruolo essenziale e strategico in settori chiave con grandi industrie di rete (energia, acqua, rifiuti, ambiente, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni), nonché nei settori della sanità, dell'istruzione e dei servizi sociali. L'Unione garantisce, attraverso il sostegno a queste imprese, il benessere dei propri cittadini e le scelte democratiche relative fra l'altro al livello della qualità dei servizi.*

(17) Come indicato nel documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa⁸, nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali⁹ ***e nel quadro dell'Unione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità***, costruire un'Unione più giusta e più inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione, ***alla cultura, all'occupazione***, all'assistenza sanitaria ***e ai servizi sociali***. Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, ***inclusi la riqualificazione e il perfezionamento dei lavoratori, tra l'altro nelle regioni dipendenti da un'economia ad alta intensità di carbonio e interessate dalla transizione strutturale verso un'economia a basse emissioni di carbonio***, per contribuire ad aumentare l'occupazione, in particolare tra i lavoratori non qualificati e i disoccupati di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda ***la parità di genere, le pari opportunità***, la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario ***e dei servizi sociali***, ***l'edilizia popolare***, il fenomeno dei senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche contribuire al sostegno della cultura e della creatività europee. Per far fronte alle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario

⁸ COM(2017)0206.

⁹ COM(2017)0250.

investire nel capitale umano, **nelle infrastrutture sociali, nella finanza sostenibile e sociale**, nella microfinanza, nell'imprenditoria sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale, aumentando l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali **e le istituzioni di solidarietà sociale**, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force di alto livello sul tema degli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa¹⁰ ha individuato **una carenza complessiva** di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali **pari ad almeno 1 500 miliardi di EUR per il periodo compreso tra il 2018 e il 2030** (in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa) che necessitano di sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto **da tipologie alternative di fornitori di servizi finanziari, ad esempio soggetti etici, sociali e sostenibili**, e dalle fondazioni per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.

- (18) Il Fondo InvestEU dovrebbe operare nell'ambito di quattro finestre delle politiche che rispecchiano le principali priorità strategiche dell'Unione: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze.
- (19) Ciascuna finestra dovrebbe essere composta da due comparti, ossia il comparto dell'UE e il comparto degli Stati membri. Il comparto dell'UE dovrebbe rimediare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali, **anche in relazione agli obiettivi delle politiche dell'Unione, che si registrano a livello dell'Unione o di specifici Stati membri. Il comparto degli Stati membri dovrebbe rimediare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali che interessano uno o più Stati membri. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter contribuire al comparto degli Stati membri sotto forma di garanzie o di contanti. I comparti dell'UE e degli Stati membri dovrebbero essere usati, se del caso, in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti. Le autorità regionali dovrebbero avere la possibilità di trasferire al Fondo InvestEU, tramite gli Stati membri, parte dei fondi da esse gestiti in regime di gestione concorrente, che sarebbero riservati a**

¹⁰ Pubblicata come **European Economy Discussion Paper**, n. 74, gennaio 2018.

progetti realizzati dell'ambito di InvestEU nella stessa regione. Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno.

- (20) Il comparto degli Stati membri dovrebbe essere specificamente concepito per consentire l'uso dei fondi in regime di gestione concorrente per il finanziamento della dotazione della garanzia emessa dall'Unione. ***Tale possibilità aumenterebbe il valore aggiunto della garanzia di bilancio sostenuta dall'Unione assicurando una gamma più ampia di destinatari finanziari e progetti e diversificando i mezzi per conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente,*** garantendo nel contempo una gestione coerente dei rischi delle passività potenziali mediante l'attuazione della garanzia fornita dalla Commissione in regime di gestione indiretta. L'Unione dovrebbe garantire le operazioni di finanziamento e di investimento previste dagli accordi di garanzia conclusi tra la Commissione e i partner esecutivi nell'ambito del comparto degli Stati membri, i fondi in regime di gestione concorrente dovrebbero finanziare la dotazione della garanzia ad un tasso di copertura determinato dalla Commissione, ***di concerto con lo Stato membro,*** sulla base della natura delle operazioni e delle conseguenti perdite attese, e lo Stato membro ***e/o i partner esecutivi o gli investitori privati si accollerebbero*** le perdite che superano le perdite attese emettendo una garanzia back-to-back a favore dell'Unione. Gli accordi di garanzia dovrebbero essere conclusi sotto forma di un accordo di contribuzione unico con ciascuno Stato membro che scelga volontariamente tale opzione. L'accordo di contribuzione dovrebbe comprendere uno o più accordi di garanzia specifici da attuare all'interno dello Stato membro interessato. La fissazione di un tasso di copertura caso per caso impone una deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] del regolamento (UE, Euratom) XXXX¹¹ (“regolamento finanziario”). Questa architettura prevede anche un insieme unico di norme in materia di garanzie di bilancio sostenute da fondi gestiti a livello centrale o da fondi in regime di gestione concorrente, che ne faciliterebbe la combinazione.
- (21) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere aperto ai contributi dei paesi terzi che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e potenziali candidati, dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e di altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali paesi. Ciò dovrebbe

11

permettere di proseguire la cooperazione con i paesi interessati, se del caso, con particolare riguardo al settore della ricerca e dell'innovazione e alle PMI.

- (22) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per altre misure del programma InvestEU diverse dalla copertura della garanzia dell'UE, che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹²], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (23) La garanzia dell'UE di **40 817 500 000** EUR (a prezzi correnti) a livello dell'Unione dovrebbe mobilitare più di **698 194 079 000** EUR di investimenti supplementari in tutta l'Unione ed essere ripartita ■ tra le diverse finestre.
- (23 bis) Gli Stati membri possono contribuire al comparto degli Stati membri sotto forma di garanzie o di contanti. Fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum degli Stati membri sotto forma di garanzie o di contante versati nel comparto degli Stati membri, o i contributi che uno Stato membro o le banche nazionali di promozione classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro versano alle piattaforme di investimento, dovrebbero in linea di principio essere considerati misure una tantum ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio^{1 bis} e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio^{1 ter}.**
- (24) La garanzia dell'UE a sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata indirettamente dalla Commissione ricorrendo a partner esecutivi che sarebbero in contatto con **gli intermediari finali, se del caso, e i destinatari finali. La selezione dei partner esecutivi**

¹² Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN)

^{1 bis} **Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).**

^{1 ter} **Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).**

dovrebbe essere trasparente ed essere esente da conflitti di interessi. La Commissione dovrebbe concludere con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che assegna la capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento del partner esecutivo che soddisfano gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del Fondo InvestEU. *La gestione dei rischi della garanzia non dovrebbe ostacolare l'accesso diretto dei partner esecutivi alla stessa. Una volta concessa la garanzia nell'ambito del comparto dell'UE ai partner esecutivi, essi dovrebbero essere pienamente responsabili dell'intero processo di investimento e della dovuta diligenza delle operazioni di finanziamento o di investimento. Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere progetti che di norma presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti dalle normali operazioni dei partner esecutivi e che non avrebbero potuto essere effettuati nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, dai partner esecutivi senza il sostegno del Fondo InvestEU.*

(24 bis) Il Fondo InvestEU dovrebbe avere un'appropriata struttura di governance la cui funzione dovrebbe essere commisurata al suo solo scopo di garantire un impiego adeguato della garanzia dell'UE, in linea con la necessità di assicurare l'indipendenza politica delle decisioni di investimento e, ove applicabile, il principio della natura orientata al mercato del Fondo InvestEU. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un comitato direttivo, un comitato consultivo e un comitato per gli investimenti pienamente indipendente. La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità delle operazioni di investimento e finanziamento presentate dai partner esecutivi con la normativa e le politiche dell'Unione, anche se la decisione finale sulle operazioni di finanziamento e di investimento spetterebbe al partner esecutivo. È opportuno garantire l'equilibrio di genere nella composizione complessiva della struttura di governance.

(25) È opportuno istituire un comitato consultivo, composto da rappresentanti *della Commissione, del gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI)*, dei partner esecutivi e degli Stati membri *nonché da un esperto per ciascuna delle quattro finestre delle politiche, nominato dal Comitato economico e sociale europeo, e da un esperto nominato dal Comitato delle regioni*, per scambiare informazioni, in particolare sulla diffusione dei prodotti finanziari offerti nell'ambito del Fondo InvestEU, e per discutere in merito all'evoluzione delle esigenze e a nuovi prodotti, con particolare riguardo alle specifiche carenze del mercato a livello territoriale.

- (26) *Il comitato direttivo dovrebbe stabilire gli orientamenti strategici del Fondo InvestEU, le regole necessarie per il suo funzionamento nonché le disposizioni applicabili alle operazioni con le piattaforme d'investimento. Il comitato direttivo dovrebbe essere composto da sei membri, così ripartiti: tre membri nominati dalla Commissione, un membro nominato dalla Banca europea per gli investimenti, un membro nominato dal comitato consultivo fra i rappresentanti dei partner esecutivi, che non dovrebbe essere un rappresentante del gruppo BEI, e un esperto nominato dal Parlamento europeo, che non dovrebbe chiedere né accettare istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, da alcun governo degli Stati membri né da qualsivoglia organismo pubblico o privato e che dovrebbe operare in piena indipendenza. L'esperto dovrebbe esercitare le proprie funzioni in modo imparziale e nell'interesse del Fondo InvestEU. I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo dovrebbero essere pubblicati non appena vengono approvati da quest'ultimo e il Parlamento europeo dovrebbe essere immediatamente informato della loro pubblicazione.*
- (27) *Prima che un progetto sia presentato al comitato per gli investimenti, un segretariato ospitato dalla Commissione e responsabile dinanzi al presidente del comitato per gli investimenti dovrebbe valutare la completezza della documentazione fornita dai partner esecutivi e assistere la Commissione nella valutazione della compatibilità delle operazioni di investimento e di finanziamento con la normativa e le politiche dell'Unione. Il segretariato dovrebbe altresì assistere il comitato direttivo.*
- (28) Un comitato per gli investimenti composto da esperti indipendenti dovrebbe decidere in merito alla concessione del sostegno della garanzia dell'UE a operazioni di finanziamento e di investimento che soddisfino i criteri di ammissibilità, fornendo così una consulenza esterna nella valutazione degli investimenti in relazione ai progetti. Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere strutturato in varie formazioni per coprire al meglio diversi ambiti e settori di intervento.
- (29) Nella selezione dei partner esecutivi per l'attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire *a quest'ultimo*, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché nuove soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, *come pure assicurare la coesione economica, sociale e*

territoriale. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il gruppo **BEI** dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU. In aggiunta al gruppo BEI, banche o istituti nazionali di promozione dovrebbero poter offrire una gamma di prodotti finanziari complementari, dato che la loro esperienza e le loro capacità a livello regionale potrebbero essere utili per massimizzare l'impatto dei fondi pubblici **sull'intero** territorio dell'Unione **e garantire un corretto equilibrio geografico dei progetti, contribuendo a ridurre le disparità regionali.** **Le norme sulla partecipazione delle banche o degli istituti nazionali di promozione al programma InvestEU dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità in merito alla complessità, alla dimensione e al rischio dei partner esecutivi interessati per garantire parità di condizioni alle banche o agli istituti di promozione più piccoli e più giovani.** Inoltre, altre istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero poter diventare partner esecutivi, in particolare quando offrono un vantaggio comparativo in termini di competenze ed esperienze specifiche in taluni Stati membri. Anche altri soggetti che soddisfano i criteri di cui al regolamento finanziario dovrebbero poter fungere da partner esecutivi.

(29 bis) Le piattaforme di investimento dovrebbero, se del caso, riunire co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali e rappresentanti della società civile interessati e altri attori pertinenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

(30) Al fine di garantire che gli interventi nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU si concentrino sui fallimenti del mercato e sulle situazioni di investimento subottimali ma conseguano anche l'obiettivo di una copertura geografica più ampia possibile, la garanzia dell'Unione dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi che, da soli o insieme ad altri partner esecutivi, coprono uno o più Stati membri. Nel secondo caso, la responsabilità contrattuale dei partner esecutivi rimane limitata dai loro rispettivi mandati nazionali. Al fine di promuovere una migliore diversificazione geografica, è possibile istituire apposite piattaforme di investimento regionali concentrate su gruppi di Stati membri interessati, in modo da unire gli sforzi e le competenze delle istituzioni finanziarie valutate per pilastro a quelli delle banche nazionali di promozione aventi esperienza limitata nell'uso di strumenti finanziari. Tali strutture dovrebbero essere incoraggiate, anche con il sostegno disponibile del polo di consulenza InvestEU. Almeno il 75 % della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE dovrebbe essere assegnato al gruppo BEI. Importi

superiori al 75 % della garanzia dell'UE possono essere messi a disposizione del gruppo BEI nel caso in cui le banche o gli istituti nazionali di promozione non siano in grado di utilizzare integralmente la parte rimanente della garanzia. Analogamente, importi superiori al 25 % della garanzia dell'UE possono essere messi a disposizione di altri partner esecutivi nel caso in cui il gruppo BEI non sia in grado di utilizzare integralmente la sua parte della garanzia. Le banche o gli istituti nazionali di promozione possono beneficiare pienamente della garanzia dell'UE anche qualora decidano di accedervi attraverso il gruppo BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.

- (31) La garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del [regolamento finanziario], tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre banche multilaterali di sviluppo. Nella selezione dei partner esecutivi nel comparto degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proposte presentate da ciascuno Stato membro. A norma [dell'articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.
- (32) Le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero essere decise in ultima analisi dal partner esecutivo in nome proprio, attuate conformemente alle proprie norme e procedure interne e contabilizzate nel proprio bilancio. La Commissione dovrebbe pertanto contabilizzare esclusivamente le passività finanziarie derivanti dalla garanzia dell'UE e indicare l'importo massimo della garanzia, unitamente a tutte le informazioni pertinenti sulla garanzia fornita.
- (33) Nei casi in cui sia necessario per sostenere al meglio gli investimenti volti a rimediare a particolari fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali, il Fondo InvestEU dovrebbe consentire, se del caso, un'agevole ed efficiente combinazione di tale garanzia con sovvenzioni o strumenti finanziari o con entrambi, finanziati dal bilancio dell'Unione o **da altri fondi, tra cui il** Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS).

- (34) I progetti presentati dai partner esecutivi per ottenere sostegno nell'ambito del programma InvestEU che contemplano un finanziamento misto con il sostegno di altri programmi dell'Unione dovrebbero essere nel complesso coerenti anche con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità indicati nei regolamenti dei pertinenti programmi dell'Unione. L'uso della garanzia dell'UE dovrebbe essere deciso in base alle norme del programma InvestEU.
- (35) Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida riserva di progetti di investimento in ciascuna finestra ***per l'effettiva attuazione della diversificazione geografica nell'ottica di contribuire all'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e di ridurre le disuguaglianze a livello regionale. Il polo di consulenza dovrebbe prestare particolare attenzione alla necessità di aggregare i progetti di dimensioni ridotte e riunirli in portafogli più grandi. La Commissione dovrebbe firmare accordi con il gruppo BEI e altri partner esecutivi al fine di designarli come partner del polo di consulenza. La Commissione, il gruppo BEI e gli altri partner esecutivi dovrebbero collaborare strettamente per garantire l'efficienza, le sinergie e la copertura geografica efficace del sostegno in tutta l'Unione, tenendo conto delle competenze e delle capacità locali dei partner esecutivi locali come pure delle strutture esistenti, tra cui il polo europeo di consulenza sugli investimenti.*** Inoltre, nell'ambito del programma InvestEU dovrebbe essere prevista una componente intersettoriale al fine di assicurare uno sportello unico e un'assistenza trasversale allo sviluppo di progetti per i programmi dell'Unione gestiti a livello centrale. [Em. 5]
- (36) Onde assicurare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario ***e completando i regimi di sostegno esistenti e la presenza dei partner locali***, una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. ***Al fine di agevolare la prestazione di consulenza a livello locale e garantire l'efficienza, le sinergie e la copertura geografica efficace del sostegno in tutta l'Unione, il polo di consulenza InvestEU dovrebbe cooperare con le banche o gli istituti nazionali di promozione e con le autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché beneficiare e avvalersi delle loro competenze. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla creazione di una tale banca o istituto.***

- (36 bis) *Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire consulenza per progetti su piccola scala e progetti per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti in ricerca e innovazione attraverso l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale, quali i brevetti.*
- (37) Nel contesto del Fondo InvestEU, vi è la necessità di sostenere **lo sviluppo dei progetti** e la creazione di capacità per sviluppare le capacità organizzative e le attività di supporto agli scambi (market making) necessarie per dar vita a progetti di qualità. Inoltre, l'obiettivo è creare le condizioni per ampliare il potenziale numero di destinatari ammissibili nei nascenti segmenti di mercato **e nei segmenti locali**, in particolare laddove le ridotte dimensioni del singolo progetto comportano un aumento considerevole dei costi dell'operazione a livello di progetto, come avviene per l'ecosistema della finanza sociale. Il sostegno alla creazione di capacità dovrebbe pertanto essere complementare e supplementare rispetto alle azioni intraprese nel quadro di altri programmi dell'Unione che riguardano un settore di intervento specifico. **È inoltre opportuno adoperarsi per sostenere la creazione di capacità dei potenziali promotori di progetti, segnatamente le organizzazioni che prestano servizi e le autorità a livello locale.**
- (38) Il portale InvestEU dovrebbe essere istituito al fine di fornire ai partner esecutivi una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo per promuovere la visibilità dei progetti di investimento in cerca di finanziamenti, con una maggiore attenzione a un'eventuale riserva di progetti di investimento compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione.
- (39) Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016¹³, è necessario valutare il programma InvestEU sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili in base ai quali valutare gli effetti concreti del programma InvestEU.

¹³ Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

- (40) È opportuno attuare un solido quadro di monitoraggio sulla base di indicatori di realizzazione, risultato e impatto per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione. Al fine di garantire la rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei, la Commissione *e il comitato direttivo dovrebbero* riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio circa i progressi, l'impatto e le operazioni del programma InvestEU.
- (41) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello stato di diritto è condizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'UE.
- (42) Al programma InvestEU si applica il regolamento (UE, Euratom) [*il nuovo regolamento finanziario*] che stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme in materia di garanzie di bilancio.
- (43) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95¹⁵, (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁶ e (UE) 2017/1939¹⁷ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione,

¹⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹⁷ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (44) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine **di escludere le società off-shore e le società con sede nei paesi "non cooperanti"** e di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze **e garantire il diritto dell'Unione ad assicurare una sana gestione finanziaria e a tutelare i propri interessi finanziari.**
- (45) A norma [riferimento da aggiornare, se del caso, in base a una nuova decisione sui PTOM: articolo 88 della decisione 2013/755/UE del Consiglio], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma InvestEU e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

¹⁸ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (46) Al fine di integrare gli elementi non essenziali del presente regolamento con gli orientamenti sugli investimenti ***che la Commissione dovrebbe elaborare in stretta collaborazione con i partner esecutivi, dopo aver effettuato consultazioni***, e che le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero rispettare, di facilitare un adeguamento flessibile e tempestivo degli indicatori di prestazione e di adeguare il tasso di copertura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'elaborazione degli orientamenti sugli investimenti per le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito delle diverse finestre, per la modifica dell'allegato III del presente regolamento al fine di rivedere o integrare gli indicatori e per l'adeguamento del tasso di copertura. ***In linea con il principio di proporzionalità, tali orientamenti sugli investimenti dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare ingiustificati oneri amministrativi.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (47) Il programma InvestEU dovrebbe rimediare a fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali a livello dell'Unione ***e/o di specifici Stati membri*** e prevedere, per fallimenti del mercato nuovi o complessi, la verifica di mercato a livello dell'UE di prodotti finanziari innovativi e dei sistemi per diffonderli. È pertanto giustificata l'azione a livello dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo InvestEU, per la concessione della garanzia dell'UE a favore di operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi a sostegno delle politiche interne dell'Unione.

Il presente regolamento istituisce anche il meccanismo di consulenza per sostenere l'elaborazione di progetti *sostenibili e* in grado di interessare gli investitori e l'accesso ai finanziamenti e per consentire la relativa creazione di capacità ("polo di consulenza InvestEU"). Il regolamento istituisce anche una banca dati che assicura, ai promotori, la visibilità dei progetti in cerca di finanziamenti e che fornisce, agli investitori, informazioni sulle opportunità di investimento ("portale InvestEU").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma InvestEU, la dotazione e l'importo della garanzia dell'UE per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole per la concessione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (-1) "addizionalità": addizionalità come definita all'articolo 7 bis del presente regolamento e di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario;***
- (-1 bis) "partner del polo di consulenza": la controparte ammissibile con cui la Commissione firma un accordo per l'attuazione di un servizio fornito dal polo di consulenza InvestEU;***
- (1) "operazione di finanziamento misto": operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile o entrambi del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo

sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell'Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, come il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS), possono essere assimilati a programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione;

(1 bis) "accordo di contribuzione": lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e gli Stati membri fissano le condizioni della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri di cui all'articolo 9;

(1 ter) "gruppo BEI": la Banca europea per gli investimenti e le sue controllate;

(2) "garanzia dell'UE": garanzia globale fornita dal bilancio dell'Unione che, conformemente all'[articolo 219, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], prende effetto mediante la firma di accordi individuali di garanzia, sottoscritti con i partner esecutivi;

(2 bis) "contributo finanziario": un contributo da parte di un partner esecutivo sotto forma di capacità di assunzione del rischio proprio e/o sostegno finanziario a un'operazione disciplinata dal presente regolamento;

(3) "prodotto finanziario": meccanismo o accordo finanziario concordato tra la Commissione e il partner esecutivo, in forza del quale il partner esecutivo fornisce finanziamenti diretti o intermediati ai destinatari finali in una delle forme di cui all'articolo 13;

(4) "operazione di finanziamento e/o di investimento": operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti sotto forma di prodotti finanziari, realizzata dal partner esecutivo in nome proprio, conformemente alle proprie regole interne e contabilizzata nel proprio bilancio;

(5) "fondi in regime di gestione concorrente": fondi che prevedono la possibilità di assegnare un dato importo da essi proveniente a copertura della garanzia di bilancio nel quadro del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo+ (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- (6) "accordo di garanzia": lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento o di investimento che possano beneficiare della garanzia dell'UE, per fornire la garanzia di bilancio per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento;
- (7) "partner esecutivo": la controparte ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altro intermediario, con la quale la Commissione sottoscrive un accordo di garanzia ■ ;
- (8) "polo di consulenza InvestEU": l'assistenza tecnica definita all'articolo 20;
- (9) "portale InvestEU": la banca dati definita all'articolo 21;
- (10) "programma InvestEU": il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU, il portale InvestEU e le operazioni di finanziamento misto considerati collettivamente;
- (10 bis) "orientamenti sugli investimenti": la serie di criteri basata sui principi stabiliti dal presente regolamento, con particolare riferimento agli obiettivi generali, ai criteri di ammissibilità e agli strumenti ammissibili, impiegata dal comitato per gli investimenti per decidere in modo trasparente e indipendente in merito all'utilizzo della garanzia dell'UE;***
- (10 ter) "piattaforme di investimento": società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere:***
- (a) piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro;***
- (b) piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di più Stati membri o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;***
- (c) piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore;***
- (11) "microfinanza": microfinanza come definita nel regolamento [[FSE+] numero];
- (12) "impresa a media capitalizzazione": entità che conta un massimo di 3 000 dipendenti e che non è una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione;

- (13) "banche o istituti nazionali di promozione": soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;
- (14) "piccola e media impresa (PMI)": microimpresa e piccola e media impresa come definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁹;
- (15) "piccola impresa a media capitalizzazione": entità che contano un massimo di 499 dipendenti e che non sono PMI;
- (16) "impresa sociale": impresa sociale come definita nel regolamento [[FSE+] numero];
- (16 bis) "finanza sostenibile": il processo attraverso il quale si tiene debitamente conto delle considerazioni di ordine sociale e ambientale nelle decisioni di investimento, con conseguente aumento degli investimenti in attività più a lungo termine e sostenibili;**
- (17) "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma InvestEU

1. L'obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione mediante operazioni di finanziamento e di investimento che diano un contributo:
- (a) alla competitività dell'Unione, ivi comprese **la ricerca**, l'innovazione e la digitalizzazione;
- (a bis) all'aumento del tasso di occupazione nell'Unione e alla creazione di posti di lavoro di qualità nell'Unione;**
- (b) alla **crescita** dell'economia dell'Unione e alla sua **sostenibilità, consentendo all'Unione di conseguire gli OSS e gli obiettivi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;**

¹⁹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(c) alla **capacità di innovazione, alla** resilienza e all'inclusione sociali dell'Unione;

(c bis) alla promozione del progresso scientifico e tecnologico, della cultura, dell'istruzione e della formazione;

(c ter) alla coesione economica, territoriale e sociale;

(d) all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per rimediare alla frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell'Unione e per promuovere la finanza sostenibile.

2. Gli obiettivi specifici del programma InvestEU sono i seguenti:

(a) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in infrastrutture sostenibili nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);

(b) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei settori della ricerca, dell'innovazione e della digitalizzazione **in tutte le finestre di intervento, incluso il sostegno alla crescita delle imprese innovative e all'introduzione delle tecnologie sul mercato;**

(c) aumentare **e semplificare** la disponibilità e migliorare l'accesso ai finanziamenti **nonché potenziare la competitività globale** per le **start-up innovative, per le PMI, incluse le microimprese**, e, in casi debitamente giustificati, per le piccole imprese a media capitalizzazione;

(d) aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso alla microfinanza e ai finanziamenti per le **PMI, le imprese sociali, le industrie culturali e creative e i settori educativi**, sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in relazione agli investimenti sociali, **alle abilità** e alle competenze, e sviluppare e consolidare i mercati degli investimenti sociali nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 4

Dotazione e importo della garanzia dell'UE

1. La garanzia dell'UE ai fini del comparto dell'UE di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ammonta a **40 817 500 000** EUR (a prezzi correnti). La relativa copertura è pari al 40%.

Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'UE può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), subordinatamente all'assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi [dell'articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] *numero*]²⁰ e dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] *numero*]²¹.

Oltre al contributo di cui al secondo comma, gli Stati membri possono contribuire al comparto degli Stati membri sotto forma di garanzie o di contanti.

Anche i contributi dei paesi terzi di cui all'articolo 5 aumentano la garanzia dell'UE di cui al primo comma, il che consente una copertura in contanti integrale conformemente all'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario].

2. La ripartizione ■ dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, ***del presente articolo***, è riportata nell'allegato I. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento modificando***, se opportuno, ■ fino ad un massimo del 15% gli importi di cui all'allegato I ***per ciascuna finestra***.
3. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure di cui ai capi V e VI ammonta a 525 000 000 EUR (a prezzi correnti).
4. L'importo di cui al paragrafo 3 può finanziare anche l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma InvestEU, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

²⁰

²¹

Articolo 5

Paesi terzi associati al Fondo InvestEU

Il comparto dell'UE del Fondo InvestEU di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e ognuna delle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, possono ricevere contributi dai seguenti paesi terzi che intendono partecipare in determinati prodotti finanziari a norma dell'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario]:

- (a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- (b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- (c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- (d) i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:
 - (i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - (ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Questi contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [regolamento finanziario];
 - (iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

- (iv) garantisca il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1. La garanzia dell'UE è attuata in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a vii),] del [regolamento finanziario]. Altre forme di finanziamento dell'UE ai sensi del presente regolamento sono attuate in gestione diretta o indiretta a norma del [regolamento finanziario], tra cui le sovvenzioni attuate a norma del [titolo VIII].
2. Le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'UE nel quadro di operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno ai sensi del presente regolamento e il sostegno concesso a titolo di un altro programma o di diversi altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS):
 - (a) sono in linea con gli obiettivi delle politiche e soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative al programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno;
 - (b) sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.
- 2 bis. *Le operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno ai sensi del presente regolamento sono quanto più agevoli possibile.***
3. Le operazioni di finanziamento misto che includono strumenti finanziari interamente finanziati da altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione dell'ETS senza l'uso della garanzia dell'UE a norma del presente regolamento sono in linea con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno.
4. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le forme di aiuto non rimborsabile e/o gli strumenti finanziari provenienti dal bilancio dell'Unione che rientrano nell'operazione di finanziamento misto ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono concessi conformemente alle disposizioni del pertinente programma dell'UE e sono attuati nel quadro dell'operazione di

finanziamento misto conformemente al presente regolamento e al [titolo X] del [regolamento finanziario].

Elementi sulla coerenza con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative al programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno e sul rispetto del presente regolamento sono anch'essi inclusi nella relazione.

CAPO II

Fondo InvestEU

Articolo 7

Finestre delle politiche

1. Il Fondo InvestEU opera mediante le seguenti quattro finestre delle politiche, le quali mirano a rimediare a fallimenti del mercato *e/o* a situazioni di investimento subottimali nel loro specifico ambito:
 - (a) finestra per le infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili per trasporti, ***inclusi quelli multimodali, sicurezza stradale, rinnovo e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e stradale, turismo, energia, in particolare la maggiore diffusione dell'energia rinnovabile, l'efficienza energetica in linea con i quadri 2030 e 2050 per l'energia, progetti di ristrutturazione immobiliare incentrati sul risparmio energetico e l'integrazione degli edifici in un sistema energetico, digitale, di stoccaggio e di trasporto connesso, miglioramento dei livelli di interconnessione, connettività digitale e accesso al digitale anche nelle zone rurali, approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani, acque interne, prevenzione dei rifiuti ed economia circolare, ambiente e altre infrastrutture ambientali, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire, e che soddisfano, gli obiettivi dell'Unione di sostenibilità ambientale o di sostenibilità sociale, o entrambi;***
 - (b) finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: vi rientrano le attività di ricerca, ***di sviluppo del prodotto*** e di innovazione, il trasferimento al mercato ***delle tecnologie e*** dei risultati della ricerca, ***il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato e alla cooperazione tra aziende,*** la dimostrazione e la

diffusione di soluzioni innovative e il sostegno alla crescita delle imprese innovative, **includere le start-up e le PMI**, nonché la digitalizzazione dell'industria dell'Unione **in base all'esperienza maturata, in particolare con InnovFin**;

- (c) finestra per le PMI: accesso **semplificato** e disponibilità di finanziamenti per le **start-up, le PMI, comprese quelle innovative**, e, in casi debitamente giustificati, per le piccole imprese a media capitalizzazione, **in particolare per migliorare la competitività globale, l'innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità**;
- (d) finestra per gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la **finanza etica e sostenibile, la microfinanza, la rilevazione di imprese da parte dei lavoratori**, l'imprenditoria sociale e l'economia sociale **nonché misure volte a promuovere l'uguaglianza di genere e la partecipazione attiva delle donne e dei gruppi vulnerabili**; le competenze, la formazione e i servizi connessi; le infrastrutture sociali (compresi l'edilizia popolare e gli alloggi per studenti); l'innovazione sociale; le cure mediche e l'assistenza di lunga durata; l'inclusione e l'accessibilità; le attività culturali aventi un obiettivo sociale; **i settori culturali e creativi, compresi quelli con obiettivi in materia di dialogo interculturale e coesione sociale**; l'integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi.

2. Se l'operazione di finanziamento o di investimento proposta al comitato per gli investimenti di cui all'articolo 19 rientra in più di una finestra, essa è inquadrata nella finestra in cui rientra il suo principale obiettivo o il principale obiettivo della maggior parte dei relativi sottoprogetti, se non diversamente disposto dagli orientamenti sugli investimenti.
3. Le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito **di tutte le finestre** di cui al paragrafo 1 ■ sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale, **ove opportuno**, al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per il clima, l'ambiente e la dimensione sociale. A tal fine, i promotori che richiedono il finanziamento forniscono informazioni adeguate conformemente agli orientamenti elaborati dalla Commissione **sotto forma di atto delegato e tenendo conto dei criteri stabiliti dal regolamento (UE) .../... relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353) per determinare la sostenibilità ambientale di un'attività economica**. Se del caso, i progetti le cui dimensioni non

superano una determinata soglia definita negli orientamenti *possono essere esentati* dalla verifica.

Gli orientamenti della Commissione consentono:

- a) per quanto riguarda l'adattamento, di assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici, mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui le pertinenti misure di adattamento, e, per quanto riguarda la mitigazione, di integrare nell'analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici *nonché di garantire la conformità agli obiettivi e alle norme ambientali dell'UE*;
- b) di tener conto dell'impatto consolidato del progetto in termini di principali componenti del capitale naturale: aria, acqua, suolo e biodiversità;

b bis) di stimare l'impatto sull'occupazione e la creazione di posti di lavoro di qualità;

- c) di stimare l'impatto sull'inclusione sociale di determinate regioni o popolazioni.

4. I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, conformemente agli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione, *e valutano, ove opportuno, la conformità delle operazioni al regolamento (UE) .../... [relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili]*.

4 bis. Nell'ambito della finestra per le PMI, è offerto un sostegno anche ai beneficiari che hanno già usufruito dei diversi strumenti di garanzia dell'UE, accorpati nel quadro di InvestEU, in particolare lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi del programma Europa creativa.

5. I partner esecutivi stabiliscono come obiettivo che:

- (a) almeno il **65%** degli investimenti nel quadro della finestra per le infrastrutture sostenibili contribuisca *in maniera sostanziale* a realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, *conformemente all'accordo di Parigi*;

- (b) nel settore dei trasporti, almeno il 10% degli investimenti nel quadro della finestra per le infrastrutture sostenibili contribuisca a realizzare gli obiettivi dell'UE in materia di riduzione a zero del numero di incidenti stradali mortali e di lesioni gravi entro il 2050 e di ristrutturazione dei ponti e delle gallerie ferroviari e stradali ai fini della loro sicurezza;*
- (c) almeno il 35% degli investimenti nel quadro della finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione contribuisca a realizzare gli obiettivi di Orizzonte Europa;*
- (d) una quota significativa della garanzia offerta alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione nel quadro della finestra per le PMI sia destinata a sostenere le PMI innovative.*

La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera affinché la quota della garanzia di bilancio utilizzata per la finestra per gli investimenti sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra gli interventi nei diversi settori. 6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per definire gli orientamenti sugli investimenti per ciascuna finestra.

6 bis. Qualora fornisca informazioni sull'interpretazione degli orientamenti sugli investimenti, la Commissione rende tali informazioni disponibili ai partner esecutivi, al comitato per gli investimenti e al polo di consulenza InvestEU.

Articolo 7 bis

Addizionalità

Ai fini del presente regolamento, per "addizionalità" si intende il sostegno fornito dal Fondo InvestEU a operazioni che rimediano a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali a livello di Unione e/o di specifici Stati membri e che non avrebbero potuto essere effettuate nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, dai partner esecutivi senza il sostegno del Fondo InvestEU.

Articolo 8

Comparti

1. **Le finestre** delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si **compongono ciascuna** di due comparti, dedicati a ■ fallimenti del mercato o a ■ situazioni di investimento subottimali, come segue:
 - (a) il comparto dell'UE si occuperà delle seguenti situazioni:
 - (i) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell'Unione ■ ;
 - (ii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l'Unione *e/o specifici Stati membri*; o
 - (iii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi, con l'obiettivo di sviluppare nuove soluzioni finanziarie e strutture di mercato;
 - (b) il comparto degli Stati membri si occuperà dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente.
2. I comparti di cui al paragrafo 1 **sono** usati, **ove opportuno**, in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti.

Articolo 9

Disposizioni specifiche applicabili al comparto degli Stati membri

1. Gli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione.

1 bis. *Gli Stati membri possono inoltre contribuire al comparto degli Stati membri sotto forma di garanzie o di contanti. È possibile ricorrere ai contributi per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo una volta esaurito il finanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma.*

2. L'istituzione di tale parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro.



Due o più Stati membri possono concludere con la Commissione un accordo di contribuzione congiunto.

In deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], il tasso di copertura della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è fissato al 40% e può essere rivisto al ribasso o al rialzo in ogni accordo di contribuzione per tener conto dei rischi connessi ai prodotti finanziari che saranno utilizzati.

3. L'accordo di contribuzione contiene almeno i seguenti elementi:
- a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato *e/o dai partner esecutivi o da investitori privati*;
 - b) la strategia consistente nei prodotti finanziari e nel loro coefficiente di leva minimo, la copertura geografica, il periodo di investimento e, se del caso, le categorie di destinatari finali e di intermediari ammissibili;
 - c) il partner o i partner esecutivi ■ selezionati *d'intesa con lo Stato membro*;
 - d) il possibile contributo dei fondi in regime di gestione concorrente *alle piattaforme di investimento e* al polo di consulenza InvestEU;

- e) l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro, tra l'altro sulla base degli indicatori stabiliti nell'accordo di contribuzione;
- f) le disposizioni relative alla remunerazione della parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri;
- g) la possibile combinazione con risorse nel quadro del comparto dell'UE, anche in una struttura a vari livelli, per conseguire una migliore copertura dei rischi a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

I contributi dei fondi in gestione concorrente possono essere utilizzati, a discrezione degli Stati membri e d'intesa con i partner esecutivi, per garantire qualsiasi tranche di strumenti finanziari strutturati.

4. Gli accordi di contribuzione sono attuati dalla Commissione mediante accordi di garanzia sottoscritti con i partner esecutivi a norma dell'articolo 14.

Se entro nove mesi dalla firma dell'accordo di contribuzione non viene firmato l'accordo di garanzia o non viene impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia l'importo stabilito nell'accordo di contribuzione, l'accordo di contribuzione è risolto nel primo caso o modificato conformemente nel secondo caso e l'importo non utilizzato della copertura è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 5,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 5,] del regolamento [[piano PAC] numero].

Se l'accordo di garanzia non viene debitamente attuato entro il periodo di tempo specificato all'articolo [10, paragrafo 6,] del regolamento [[RDC] numero] o all'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero], l'accordo di contribuzione è modificato e l'importo non utilizzato della copertura è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 6,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero].

5. Le seguenti norme si applicano alla copertura della parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri stabilita dall'accordo di contribuzione:
- (a) dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze annuali di copertura, calcolate confrontando l'importo della copertura richiesta dal tasso di copertura e la copertura effettiva, sono reimpiegate ai sensi dell'[articolo 10,

paragrafo 6,] del regolamento [RDC] e dell'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] *numero*];

- (b) in deroga all'[articolo 213, paragrafo 4,] del [regolamento finanziario], dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), la copertura non dà luogo a reintegrazioni annuali nel periodo di disponibilità di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri;
- (c) la Commissione informa immediatamente lo Stato membro quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20% della copertura iniziale;
- (d) █

CAPO III GARANZIA DELL'UE

Articolo 10

Garanzia dell'UE

1. La garanzia dell'UE ***nel quadro del Fondo InvestEU*** è concessa ai partner esecutivi conformemente all'[articolo 219, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario] e gestita conformemente al [titolo X] del [regolamento finanziario]. ***La garanzia dell'UE è irrevocabile e incondizionata ed è fornita a prima richiesta alle controparti ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento, e la fissazione del suo prezzo è esclusivamente legata alle caratteristiche e al profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo debitamente conto della natura di tali operazioni e del conseguimento degli obiettivi strategici perseguiti, compresa, in casi debitamente giustificati, l'eventuale applicazione, se necessario, di condizioni agevolate e incentivi specifici, in particolare:***
 - (a) ***nel caso in cui le condizioni di tensione del mercato finanziario impedirebbero la realizzazione di un progetto sostenibile;***

- (b) *se necessario per facilitare la costituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un significativo fallimento del mercato e/o una situazione di investimento subottimale;*

La garanzia dell'UE prevede inoltre:

- (a) *un meccanismo solido per il suo rapido utilizzo;*
- (b) *una durata coerente con la scadenza finale dell'ultimo credito nei confronti del beneficiario finale;*
- (c) *un adeguato monitoraggio del rischio e del portafoglio di garanzia;*
- (d) *un meccanismo affidabile per la stima dei flussi di cassa previsti in caso di ricorso a tale meccanismo;*
- (e) *un'adeguata documentazione relativa alle decisioni in materia di gestione dei rischi;*
- (f) *un'adeguata flessibilità per quanto riguarda le modalità di utilizzo della garanzia, che consenta ai partner esecutivi di beneficiare direttamente della garanzia quando e se necessario, in particolare in assenza di un regime di garanzia supplementare;*
- (g) *l'adempimento di tutti i requisiti supplementari eventualmente richiesti dall'autorità di vigilanza competente per essere considerata una misura efficace e completa di attenuazione del rischio.*

1 bis. La garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE è assegnata ai partner esecutivi. Almeno il 75% della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE è assegnato al gruppo BEI. Importi superiori al 75% della garanzia dell'UE possono essere messi a disposizione del gruppo BEI nel caso in cui le banche o gli istituti di promozione nazionali non siano in grado di utilizzare integralmente la parte rimanente della garanzia. Analogamente, gli importi superiori al 25% della garanzia dell'UE possono essere messi a disposizione di altri partner esecutivi nel caso in cui la BEI non sia in grado di utilizzare integralmente la sua parte della garanzia. Le banche o gli istituti di promozione nazionali possono beneficiare pienamente della garanzia dell'UE anche qualora decidano di accedervi attraverso la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.

2. Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

Articolo 11

Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili

1. Il Fondo InvestEU sostiene unicamente le operazioni di finanziamento e di investimento **pubbliche e private** che
- (a) soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e),] del [regolamento finanziario] **e** il requisito di addizionalità di cui all'articolo **7 bis** del **presente** regolamento ■, massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];
 - (b) contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell'Unione, **li integrano e sono coerenti con essi**, e rientrano nei settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro della finestra appropriata, di cui all'allegato II del presente regolamento;
 - (c) sono conformi agli orientamenti sugli investimenti.
2. Oltre ai progetti situati nell'Unione, il Fondo InvestEU può sostenere mediante operazioni di finanziamento e di investimento i seguenti progetti e le seguenti operazioni:
- (a) progetti ■ tra soggetti ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri e che abbracciano uno o più paesi terzi, compresi i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, i paesi che rientrano **nell'ambito di applicazione della** politica europea di vicinato, nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del TFUE, o paesi terzi associati, a prescindere dall'esistenza di partner in tali paesi terzi o paesi o territori d'oltremare;

- (b) operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi di cui all'articolo 5 che hanno contribuito ad uno specifico prodotto finanziario.
3. Il Fondo InvestEU può sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che accordano finanziamenti a destinatari che sono soggetti giuridici con sede in uno dei seguenti paesi:
- (a) a uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - (b) un paese o un territorio terzo associato al programma InvestEU conformemente all'articolo 5;
 - (c) un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile;
 - (d) altri paesi, ove necessario per il finanziamento di un progetto in un paese o in un territorio di cui alle lettere da a) a c).

Articolo 12

Selezione dei partner esecutivi

1. Conformemente all'[articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione seleziona i partner esecutivi o un gruppo di essi, ai sensi del secondo comma, tra controparti ammissibili.

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in **uno o più** Stati membri **o regioni**. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in **uno o più** Stati membri **o regioni** costituendo un gruppo. ***I partner esecutivi, la cui responsabilità contrattuale è limitata dai rispettivi mandati nazionali, possono anche far fronte a fallimenti del mercato o a situazioni d'investimento subottimali con i rispettivi strumenti adattati a livello locale e comparabili.***

In base al livello di maturità del progetto, il gruppo di partner esecutivi può essere costituito in qualsiasi momento e con diverse formazioni, al fine di soddisfare efficacemente le esigenze del mercato.

Per il comparto degli Stati membri, lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti ammissibili tra quelle che hanno espresso interesse a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c).

Se lo Stato membro in questione non propone un partner esecutivo, la Commissione procede ai sensi del secondo comma, tra i partner esecutivi che possono coprire le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree geografiche interessate.

2. Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione assicura che il portafoglio di prodotti finanziari nell'ambito del Fondo InvestEU:
 - (a) massimizzi la copertura degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;
 - (b) massimizzi l'impatto della garanzia dell'UE attraverso le risorse proprie impegnate dal partner esecutivo;
 - (c) massimizzi, ove opportuno, gli investimenti privati;
 - (d) consenta la diversificazione geografica, ***permettendo il finanziamento di progetti più piccoli***;
 - (e) offra un'adeguata diversificazione del rischio;
 - (f) promuova soluzioni finanziarie e per il rischio innovative per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali;

(f bis) consegua l'addizionalità.
3. Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione tiene anche in considerazione:
 - (a) il possibile costo e la possibile remunerazione per il bilancio dell'Unione;
 - (b) la capacità del partner esecutivo di rispettare scrupolosamente le disposizioni dell'[articolo 155, ***paragrafi 2 e 3***] del [regolamento finanziario] in materia di elusione fiscale, frode fiscale, evasione fiscale, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e giurisdizioni non cooperative;

(b bis) la capacità del partner esecutivo di valutare le operazioni di finanziamento e di investimento in base a norme di rating sociale riconosciute a livello internazionale, prestando una particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

(b ter) la capacità del partner esecutivo di motivare pubblicamente ciascuna operazione di finanziamento e di investimento nonché di garantire la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni relative a tali operazioni;

(b quater) se del caso, la capacità del partner esecutivo di gestire gli strumenti finanziari, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli strumenti finanziari e le autorità di gestione di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

4. Le banche e gli istituti di promozione nazionali possono essere selezionati come partner esecutivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 13

Tipologie di finanziamento ammissibili

1. La garanzia dell'UE può essere utilizzata a copertura dei rischi per le seguenti tipologie di finanziamento fornite dai partner esecutivi:
- (a) prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, tra cui debito subordinato o partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, concessi direttamente o indirettamente tramite intermediari finanziari, fondi, piattaforme di investimento o altri veicoli per essere erogati ai destinatari finali;

^{1 bis} **Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).**

- (b) garanzie e finanziamenti concessi dai partner esecutivi ad un altro ente finanziario che consentano a quest'ultimo di svolgere le attività di finanziamento di cui alla lettera a).

È coperto dalla garanzia dell'UE il finanziamento del partner esecutivo di cui al primo comma, lettere a) e b), concesso, acquisito o erogato a favore delle operazioni di finanziamento o di investimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, quando detto finanziamento è stato concesso in forza di un accordo di finanziamento sottoscritto o di un'operazione di finanziamento concordata dal partner esecutivo dopo la firma dell'accordo di garanzia tra la Commissione e il partner esecutivo, e che detto accordo non sia né scaduto né sia stato annullato.

- 2. Le operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie sono coperte dalla garanzia dell'UE, conformemente alle disposizioni da stabilire negli orientamenti sugli investimenti, anche se tale struttura investe una quota minoritaria degli importi investiti al di fuori dell'Unione e nei paesi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, o in attività diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.

Articolo 14

Accordi di garanzia

- 1. Con ogni partner esecutivo la Commissione conclude, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, un accordo di garanzia sulla concessione della garanzia dell'UE, fino a concorrenza di un importo che sarà determinato dalla Commissione.

Quando i partner esecutivi formano un gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, viene concluso un unico accordo di garanzia tra la Commissione e i partner esecutivi partecipanti al gruppo o un partner esecutivo a nome del gruppo.

- 2. Gli accordi di garanzia prevedono in particolare disposizioni riguardanti:
 - (a) l'importo e i termini del contributo finanziario che il partner esecutivo deve fornire;
 - (b) i termini del finanziamento o delle garanzie che il partner esecutivo dovrà, se del caso, fornire ad altri soggetti giuridici partecipanti all'attuazione;

- (c) ai sensi dell'articolo 16, regole dettagliate sulla concessione della garanzia dell'UE, ivi compresa la copertura di portafogli di determinati tipi di strumenti e gli eventi che determinano rispettivamente l'eventuale attivazione della garanzia dell'UE;
- (d) la remunerazione per il rischio assunto, da assegnare in proporzione alla quota di rischio assunta rispettivamente dall'Unione e dal partner esecutivo;
- (e) le condizioni di pagamento;
- (f) l'impegno del partner esecutivo ad accettare le decisioni della Commissione e del comitato per gli investimenti per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento proposta, fatto salvo il processo decisionale del partner esecutivo sulla proposta operazione in assenza della garanzia dell'UE;
- (g) le disposizioni e le procedure inerenti al recupero dei crediti da affidare al partner esecutivo;
- (h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni che beneficiano della garanzia dell'UE;
- (i) gli indicatori chiave di prestazione, in particolare per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'UE, il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 7 e 11, nonché la mobilitazione di capitali privati;
- (j) se del caso, le disposizioni e le procedure relative alle operazioni di finanziamento misto;
- (k) altre disposizioni pertinenti in conformità delle disposizioni del [titolo X] del [regolamento finanziario].

3. L'accordo di garanzia stabilisce anche che all'Unione è dovuta una remunerazione per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione dal presente regolamento da corrispondere previa deduzione dei pagamenti dovuti per l'attivazione della garanzia dell'UE.

4. Inoltre, l'accordo di garanzia stabilisce che gli importi dovuti al partner esecutivo in relazione alla garanzia dell'UE sono detratti dall'importo complessivo della remunerazione,

dai proventi e dai rimborsi che il partner esecutivo deve all'Unione derivanti dalle operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se detto importo non è sufficiente a coprire l'importo spettante al partner esecutivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, l'importo dovuto è prelevato dalla copertura della garanzia dell'UE.

5. L'accordo di garanzia concluso nell'ambito del comparto degli Stati membri può prevedere la partecipazione di rappresentanti dello Stato membro o delle regioni interessate al monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di garanzia.

Articolo 15

Condizioni per l'uso della garanzia dell'UE

1. La concessione della garanzia dell'UE è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di garanzia con il pertinente partner esecutivo.
2. Le operazioni di finanziamento e di investimento sono coperte dalla garanzia dell'UE solo se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento e nei pertinenti orientamenti sugli investimenti e se il comitato per gli investimenti ha concluso che soddisfano i requisiti per beneficiare del sostegno della garanzia dell'UE. La responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento al presente regolamento e ai pertinenti orientamenti sugli investimenti resta in capo al partner esecutivo.
3. Al partner esecutivo non sono dovute spese amministrative o commissioni da parte della Commissione in relazione all'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito della garanzia dell'UE, a meno che il partner esecutivo possa dimostrare la necessità di un'eccezione in ragione della natura degli obiettivi delle politiche da conseguire con il prodotto finanziario da realizzare. La copertura di tali costi è prevista dall'accordo di garanzia ed è conforme all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera g),] del [regolamento finanziario].
4. Inoltre, il partner esecutivo può usare la garanzia dell'UE a copertura della pertinente quota degli eventuali costi di recupero, se non altrimenti detratti dai proventi del recupero ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4.

Articolo 16

Copertura e termini della garanzia dell'UE

1. La remunerazione dell'assunzione del rischio è ripartita tra l'Unione e il partner esecutivo in proporzione della rispettiva quota di rischio assunto del portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, delle singole operazioni, **ed è esclusivamente legata alle caratteristiche e al profilo di rischio delle operazioni sottostanti**. Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non ha potuto contribuire in misura ragionevole con la propria capacità di assunzione del rischio.
2. La garanzia dell'UE copre:
 - (a) per i prodotti di debito di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a):
 - (i) il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti al partner esecutivo conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma che questi non ha ricevuto fino all'evento di inadempimento; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata;
 - (ii) le perdite a seguito di ristrutturazione;
 - (iii) le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;
 - (b) per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;
 - (c) per finanziamenti o garanzie del partner esecutivo a favore di altri soggetti giuridici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati.
3. Quando l'Unione effettua un pagamento a favore del partner esecutivo in seguito all'attivazione della garanzia dell'UE, essa subentra nei relativi diritti del partner esecutivo,

nella misura in cui continuano a esistere, in relazione alle operazioni di finanziamento o di investimento coperte dalla garanzia dell'UE.

Il partner esecutivo effettua, per conto dell'Unione, il recupero dei crediti per gli importi oggetto di surrogazione e procede al rimborso dell'Unione attingendo dalle somme recuperate.

CAPO IV GOVERNANCE

Articolo 16 bis

Comitato direttivo

- 1. *Il Fondo InvestEU è guidato da un comitato direttivo, il quale determina, ai fini dell'utilizzo della garanzia dell'UE e in conformità degli obiettivi generali di cui all'articolo 3:***
 - (a) l'orientamento strategico del Fondo InvestEU;***
 - (b) le politiche e le procedure operative necessarie per il funzionamento del Fondo InvestEU;***
 - (c) le disposizioni applicabili alle operazioni con le piattaforme di investimento.***

- 2. *Il comitato direttivo:***
 - (a) è composto da sei membri, così ripartiti:***
 - (i) tre membri nominati dalla Commissione;***
 - (ii) un membro nominato dal gruppo BEI;***
 - (iii) un membro nominato dal comitato consultivo fra i rappresentanti dei partner esecutivi; tale membro non è un rappresentante del gruppo BEI;***
 - (iv) un esperto nominato dal Parlamento europeo. Tale esperto non chiede né accetta istruzioni da istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell'Unione, da alcun governo degli Stati membri né da qualsivoglia organismo pubblico o***

privato, e opera in piena indipendenza. L'esperto esercita le proprie funzioni in completa imparzialità e nell'interesse del Fondo InvestEU;

- (b) elegge un presidente fra i tre membri nominati dalla Commissione per un mandato fisso triennale, rinnovabile una volta;*
 - (c) discute e tiene nella massima considerazione le posizioni di tutti i membri. Se i membri non possono trovare una posizione convergente, il comitato direttivo adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri. I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo contengono un resoconto sostanziale delle posizioni di tutti i suoi membri.*
- 3. Il comitato direttivo propone alla Commissione modifiche della ripartizione degli importi di cui all'allegato I.*
 - 4. Il comitato direttivo procede periodicamente alla consultazione dei pertinenti portatori di interessi, in particolare co-investitori, autorità pubbliche, esperti, centri di istruzione, formazione e ricerca, organizzazioni filantropiche, parti sociali pertinenti e rappresentanti della società civile, in merito all'orientamento e all'attuazione della politica di investimento perseguita a norma del presente regolamento.*
 - 5. I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena possibile una volta approvati da quest'ultimo.*

Articolo 17

Comitato consultivo

- 1. La Commissione e il comitato direttivo sono assistiti da un comitato consultivo ■ .*
- 1 bis. Il comitato consultivo si adopera per garantire l'equilibrio di genere ed è composto da:*
 - (a) un rappresentante di ciascun partner esecutivo;*
 - (b) un rappresentante di ciascuno Stato membro;*
 - (c) un rappresentante del gruppo BEI;*
 - (d) un rappresentante della Commissione;*

(e) *un esperto di ciascuna finestra delle politiche, nominato dal Comitato economico e sociale europeo;*

(f) *un membro nominato dal Comitato delle regioni.*

2. █

3. █

4. Le riunioni del comitato consultivo █ sono *presiedute da un* rappresentante della Commissione █. *Il* rappresentante nominato *dal gruppo BEI svolge le funzioni di vicepresidente.*

█

Il comitato consultivo si riunisce regolarmente e almeno due volte all'anno su convocazione del presidente. █

I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato consultivo sono resi pubblici non appena possibile una volta approvati da quest'ultimo.

La Commissione stabilisce le regole e le procedure operative e gestisce il segretariato del comitato consultivo.

5. Il comitato consultivo:

█

(a) presta consulenza sulla progettazione dei prodotti finanziari da realizzare ai sensi del presente regolamento;

(b) presta consulenza alla Commissione e al Comitato direttivo in merito ai fallimenti del mercato, alle situazioni di investimento e alle condizioni di mercato subottimali;

█

(c) informa gli Stati membri sull'attuazione del Fondo InvestEU *nell'ambito di ciascuna finestra delle politiche;*

- (d) scambia opinioni con gli Stati membri in merito agli sviluppi di mercato e condivide le migliori pratiche.

Articolo 17 bis

Metodologia di valutazione del rischio

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una metodologia di valutazione del rischio. Tale metodologia di valutazione del rischio è sviluppata in stretta collaborazione con il gruppo BEI e con gli altri partner esecutivi e comprende:

- (a) una classificazione del rating del rischio, onde garantire un trattamento standard e coerente di tutte le operazioni, indipendentemente dall'ente intermediario;*
- (b) una metodologia per valutare il valore a rischio e la probabilità di inadempimento sulla base di metodi statistici chiari, inclusi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG);*
- (c) un metodo per valutare l'esposizione in caso di inadempimento e la perdita in caso di inadempimento, tenendo conto del valore del finanziamento, del rischio di progetto, dei termini di rimborso, delle garanzie reali e di altri indicatori pertinenti.*

Articolo 17 ter

Quadro di valutazione

- 1. Un quadro di valutazione degli indicatori ("quadro di valutazione") è utilizzato da ogni partner esecutivo per valutare la qualità e la solidità degli investimenti potenzialmente sostenuti dalla garanzia dell'UE. Il quadro di valutazione garantisce una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata dell'utilizzo potenziale e reale della garanzia dell'UE.*
- 2. Ogni partner esecutivo compila il quadro di valutazione in merito alle operazioni di finanziamento e di investimento proposte. Se l'operazione di investimento è proposta da diversi partner esecutivi, il quadro di valutazione è compilato congiuntamente dai vari partner esecutivi interessati.*
- 3. Il quadro di valutazione contiene, in particolare, la valutazione:*

- (a) del profilo di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, quale risulta dall'applicazione della metodologia di valutazione del rischio di cui all'articolo 17 bis;*
- (b) dei benefici per i destinatari finali;*
- (c) del rispetto degli impegni assunti dall'Unione in merito agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, al pilastro europeo dei diritti sociali e alla Carta dei diritti fondamentali;*
- (d) del rispetto dei criteri di ammissibilità;*
- (e) della qualità e del contributo dell'operazione di investimento a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione;*
- (f) del contributo dell'operazione di investimento al conseguimento degli obiettivi del programma InvestEU;*
- (g) del contributo tecnico e finanziario al progetto;*
- (h) del fatto che l'operazione proposta faccia fronte o meno ai fallimenti del mercato o alle operazioni di investimento subottimali individuati.*

- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate per il quadro di valutazione che i partner esecutivi devono utilizzare.*
- 5. Ove necessario, la Commissione può fornire assistenza ai partner esecutivi nell'applicazione della metodologia di valutazione del rischio e nella compilazione del quadro di valutazione. Essa garantisce che la metodologia di attribuzione del punteggio sia correttamente applicata e che i quadri di valutazione presentati al comitato per gli investimenti siano di alta qualità.*

Articolo 18

I

Articolo 19
Comitato per gli investimenti

1. È istituito **un** comitato per gli investimenti ***pienamente indipendente***. Esso
 - (a) esamina le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l'ottenimento della copertura della garanzia dell'UE, ***che hanno superato un controllo di conformità con la legislazione e con le politiche dell'Unione svolto dalla Commissione;***
 - (b) ne verifica la conformità al presente regolamento e ai relativi orientamenti sugli investimenti, prestando particolare attenzione al requisito dell'addizionalità di cui ***all'articolo 7 bis del presente*** regolamento e, ***ove opportuno***, all'obbligo di attirare gli investimenti privati di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario]; nonché
 - (c) controlla che le operazioni di finanziamento e di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno della garanzia dell'UE rispettino tutti i pertinenti requisiti.
2. Il comitato per gli investimenti si riunisce in quattro formazioni diverse, corrispondenti alle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da sei esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati conformemente all'[articolo 237] del [regolamento finanziario] e sono nominati dalla Commissione per un mandato della durata massima di quattro anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare sette anni in totale. ***Il comitato direttivo*** può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza ricorrere alla procedura di cui al presente paragrafo.

Gli esperti devono avere una vasta e pertinente esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti o nel finanziamento di PMI o società.

La composizione del comitato per gli investimenti assicura che lo stesso disponga di una vasta conoscenza dei settori inclusi nelle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dei mercati geografici nell'Unione e che nel complesso sia assicurata una partecipazione equilibrata di uomini e donne.

Quattro membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno uno dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti sostenibili. **Il comitato direttivo** assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.

La Commissione adotta le regole e procedure e *ospita* il segretariato del comitato per gli investimenti. **Il segretariato assiste anche il comitato direttivo.**

3. Quando partecipano alle attività del comitato per gli investimenti, i membri esercitano le loro funzioni con imparzialità e nell'interesse esclusivo del Fondo InvestEU. Essi non sollecitano né accettano istruzioni dai partner esecutivi, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati.

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione **e al comitato direttivo** tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.

Il comitato direttivo può rimuovere un membro dalle sue funzioni se questi non rispetta le disposizioni del presente paragrafo o per altri motivi debitamente giustificati.

4. Quando agisce in conformità al presente articolo, il comitato per gli investimenti si avvale **di un segretariato che è ospitato dalla Commissione e risponde al presidente del comitato per gli investimenti. Il segretariato controlla la completezza** della documentazione fornita dai partner esecutivi, **la quale comprende un modulo di richiesta standardizzato, il quadro di valutazione** e ogni altro documento che esso ritiene pertinente. **Il comitato per gli investimenti può chiedere chiarimenti al partner esecutivo durante le sue riunioni o invitando a presentare informazioni supplementari in una riunione successiva.** Le valutazioni dei progetti effettuate dai partner esecutivi non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della copertura della garanzia dell'UE all'operazione di finanziamento o di investimento.

Per le sue valutazioni e verifiche delle proposte il comitato per gli investimenti utilizza il quadro di valutazione degli indicatori di cui **all'articolo 17 ter.**

5. Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri, ***sempre che tale maggioranza semplice includa almeno uno degli esperti***. In caso di parità, prevale il voto del presidente del comitato per gli investimenti.

Le conclusioni del comitato per gli investimenti di approvazione del sostegno della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione. ***Esse si richiamano inoltre alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione. Se del caso, il comitato per gli investimenti include nell'elenco delle conclusioni che autorizzano il sostegno della garanzia dell'Unione, informazioni sulle operazioni, in particolare la loro descrizione, l'indicazione dei promotori o degli intermediari finanziari e gli obiettivi del progetto. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Nel caso di decisioni sensibili sul piano commerciale, il comitato per gli investimenti pubblica tali decisioni e le informazioni concernenti i promotori o gli intermediari finanziari alla data in cui si conclude il finanziamento o a qualsiasi data anteriore in cui venga meno il loro carattere sensibile sul piano commerciale.***

Il quadro di valutazione è disponibile al pubblico ***prima della*** firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto ■ . Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati.

Due volte l'anno, ■ ***il*** comitato per gli investimenti ***trasmette*** ■ al Parlamento europeo e al Consiglio ***un elenco di tutte le conclusioni nonché i quadri di valutazione relativi a tutte le decisioni. Tale trasmissione avviene*** nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza.

Le conclusioni del comitato per gli investimenti che respingono l'utilizzo della garanzia dell'UE sono messe tempestivamente a disposizione del partner esecutivo interessato.

6. Quando il comitato per gli investimenti è chiamato ad approvare l'uso della garanzia dell'UE per un'operazione di finanziamento o di investimento di un impianto, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, l'approvazione si riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il comitato per gli investimenti decida, ***in casi debitamente giustificati***, di riservarsi il diritto di approvarli separatamente.

6 bis. *Il comitato per gli investimenti può, se lo ritiene necessario, presentare alla Commissione proposte di modifica degli orientamenti in materia di investimenti.*

CAPO V

Polo di consulenza InvestEU

Articolo 20

Polo di consulenza InvestEU

1. Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento, o per rafforzare la capacità dei promotori e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento. Il sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari, a seconda dei casi.

La Commissione firma accordi con il gruppo BEI e altri partner esecutivi al fine di designarli come partner del polo di consulenza e di incaricarli di fornire il sostegno sotto forma di consulenza di cui al comma precedente e i servizi di cui al paragrafo 2. La Commissione istituisce il punto di accesso unico al polo di consulenza InvestEU e assegna le richieste di sostegno al partner del polo di consulenza appropriato. La Commissione, il gruppo BEI e gli altri partner esecutivi collaborano strettamente per garantire l'efficienza, le sinergie e la copertura geografica efficace del sostegno in tutta l'Unione, tenendo debitamente conto delle strutture e del lavoro esistenti.

Il polo di consulenza InvestEU è disponibile come componente di ciascuna finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e copre tutti i settori rientranti nella finestra. Sono inoltre disponibili servizi di consulenza intersettoriale ***e di costruzione di capacità.***

2. Il polo di consulenza InvestEU fornisce, in particolare, i seguenti servizi:
 - (a) la messa a disposizione delle autorità e dei promotori di progetti di uno sportello unico per l'assistenza allo sviluppo dei progetti nel quadro dei programmi dell'Unione gestiti a livello centrale;

(a bis) la divulgazione alle autorità e ai promotori di progetti di tutte le informazioni supplementari disponibili in merito agli orientamenti sugli investimenti e all'interpretazione degli stessi;

(b) se del caso, l'assistenza ai promotori di progetti nello sviluppo di progetti che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 7 e 11 e la promozione dello sviluppo di aggregatori per progetti su piccola scala; tuttavia, tale assistenza lascia impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'UE per tali progetti;

b bis) lo sfruttamento del potenziale in termini di attrazione e finanziamento dei progetti di piccole dimensioni, anche tramite piattaforme di investimento;

(c) azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento;

(d) azioni per agevolare la creazione di piattaforme collaborative per lo scambio tra pari e la condivisione di dati, *knowhow* e migliori pratiche a sostegno della creazione di una riserva di progetti e dello sviluppo del settore, ***anche contribuendo a promuovere la collaborazione tra le organizzazioni filantropiche da una parte e altri potenziali investitori e promotori di progetti dall'altra, in particolare in relazione alla finestra per gli investimenti sociali e le competenze;***

(e) la consulenza proattiva, ***se necessario mediante una presenza in loco***, per la creazione di piattaforme di investimento, in particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere ***e macroregionali e di piattaforme di investimento che raggruppino progetti di piccole e medie dimensioni in uno o più Stati membri per tema o regione;***

(e bis) azioni volte ad agevolare e sostenere l'utilizzo del finanziamento misto con sovvenzioni o strumenti finanziari finanziati dal bilancio dell'Unione o da altre fonti, al fine di rafforzare le sinergie e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione e di ottimizzare l'effetto leva e l'impatto del programma InvestEU;

(f) azioni di sostegno alla creazione di capacità per sviluppare capacità, competenze e processi organizzativi e accelerare la preparazione agli investimenti delle organizzazioni, in modo che i promotori e le autorità possano costituire riserve di progetti di investimenti, ***sviluppare strumenti finanziari e piattaforme di investimento*** e gestire i progetti e che gli intermediari finanziari possano realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento a beneficio di soggetti che hanno difficoltà a ottenere l'accesso ai finanziamenti, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità di valutazione del rischio o di specifiche conoscenze settoriali, ***con particolare riguardo ai settori culturali e creativi.***

(f bis) fornitura di sostegno proattivo sotto forma di consulenze per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione attraverso l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale, quali i brevetti.

3. Il polo di consulenza InvestEU è a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati, ***ivi comprese banche di promozione nazionali, piattaforme di investimento, PMI e start-up, delle autorità pubbliche,*** degli intermediari finanziari e di altri intermediari.
4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura, ***fatta eccezione dei servizi forniti ai promotori di progetti pubblici e alle organizzazioni senza scopo di lucro, che sono a titolo gratuito. Le commissioni imputate alle PMI per i servizi di cui al paragrafo 2 non superano un terzo del costo della fornitura di tali servizi.***
5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza, il polo di consulenza InvestEU metterà a frutto l'esperienza della Commissione, ***del gruppo BEI e degli altri*** partner esecutivi.
6. Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1 ***e di attuare e accogliere piccoli progetti.***

- 6 bis.** *Onde fornire il sostegno sotto forma di consulenza di cui al paragrafo 1 e di agevolare la prestazione di tale sostegno a livello locale, il polo di consulenza InvestEU coopera con le banche o gli istituti di promozione nazionali e beneficia della loro esperienza. La cooperazione tra il polo di consulenza InvestEU, da un lato, e una banca o un istituto di promozione nazionale, dall'altro, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. Il polo di consulenza InvestEU si adopera per concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il polo di consulenza InvestEU fornisce, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, sostegno sotto forma di consulenza in merito alla creazione di tale banca o istituto.*
7. I partner esecutivi propongono ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento, tra cui, in particolare, progetti di piccola scala, di chiedere il sostegno del polo di consulenza InvestEU, allo scopo di migliorare, se del caso, la preparazione dei progetti e di valutare la possibilità di raggruppare i progetti.

I partner esecutivi informano inoltre i promotori, se del caso, sulla possibilità di includere i progetti nel portale InvestEU di cui all'articolo 21.

CAPO VI

Articolo 21

Portale InvestEU

1. La Commissione istituisce il portale InvestEU. Esso consiste in una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.
2. Il portale InvestEU mette a disposizione, dei promotori di progetti, un canale per dare visibilità ai progetti per i quali sono in cerca di finanziamenti e, agli investitori, informazioni su detti progetti. L'inclusione di progetti nel portale InvestEU lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, o al finanziamento pubblico.

3. Nel portale sono inseriti solo i progetti compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione.
4. La Commissione trasmette al pertinente partner esecutivo *e, se del caso, al polo di consulenza InvestEU*, i progetti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.
5. I partner esecutivi esaminano i progetti rientranti nel loro ambito geografico e di attività.

CAPO VII

RESPONSABILITÀ, MONITORAGGIO E RELAZIONI, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 21 bis

Responsabilità

1. *Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo riferisce sulle prestazioni del Fondo InvestEU all'istituzione richiedente, anche partecipando a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo.*
2. *Il presidente del comitato direttivo risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al Fondo InvestEU dal Parlamento europeo o dal Consiglio, in ogni caso entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell'interrogazione.*
3. *Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione trasmette una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento.*

Articolo 22

Monitoraggio e relazioni

1. Gli indicatori da utilizzare per riferire sui progressi del programma InvestEU nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 sono stabiliti nell'allegato III.
2. Per assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma InvestEU nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare l'allegato III, allo scopo, se necessario, di

rivedere o completare gli indicatori e di integrare le disposizioni del presente regolamento in materia di monitoraggio e valutazione.

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di informazione proporzionati ai partner esecutivi e ad altri destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a seconda dei casi.
4. La Commissione riferisce sull'attuazione del programma InvestEU ai sensi degli [articoli 241 e 250] del [regolamento finanziario]. A tal fine, **il gruppo BEI e i partner esecutivi** trasmettono annualmente le informazioni necessarie, **comprese le informazioni relative al funzionamento della garanzia**, per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di informazione.
5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta **al Parlamento europeo e alla Commissione** una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per il comparto dell'UE e per il comparto degli Stati membri, e disaggregandole ulteriormente per Stato membro. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'UE e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili, **nella più ampia misura possibile, tutelando al contempo la riservatezza delle informazioni private e delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale**, su ogni operazione di finanziamento e di investimento al livello dei comparti, delle finestre e del Fondo InvestEU. Una delle relazioni contiene le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'[articolo 155, paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento finanziario]. **La Commissione redige e valuta le relazioni dei partner esecutivi e presenta una sintesi in forma di relazioni pubbliche annuali che forniscono informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di rendimento, indicando i rischi e le opportunità per le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal programma InvestEU.**

Articolo 23

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. Entro il 30 settembre **2024** la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.
3. Al termine dell'attuazione del programma InvestEU e comunque non oltre **due** anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
5. I partner esecutivi forniscono e trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Ai sensi dell'[articolo 211, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], ogni tre anni la Commissione include nella relazione annuale di cui all'[articolo 250] del [regolamento finanziario] il riesame dell'adeguatezza del tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenuto conto del profilo di rischio effettivo delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'UE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adeguare, alla luce del predetto riesame, il tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 24

Audit

Gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati **dalla Corte dei conti europea insieme a quelli eseguiti** da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'[articolo 127] del [regolamento finanziario].

Articolo 25

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Il paese terzo partecipante al programma InvestEU in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 26

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. ***La preparazione degli atti delegati relativi alle attività svolte dai partner esecutivi, o che coinvolgono questi ultimi, avviene in stretto dialogo con tali partner.***
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui ***all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 3 e 6, all'articolo 17 bis, all'articolo 17 ter,*** all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere [dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui ***all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 3 e 6, all'articolo 17 bis, all'articolo 17 ter,*** all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare l'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma **dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 17 bis, dell'articolo 17 ter**, dell'articolo 22, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VIII

TRASPARENZA E VISIBILITÀ

Articolo 27

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I partner esecutivi rendono nota l'origine dei fondi dell'Unione e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e mirate per destinatari diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, **concentrandosi tra l'altro sugli impatti sociali e ambientali.**
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma InvestEU, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma InvestEU contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1. Le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari istituiti dai programmi di cui all'allegato IV possono essere utilizzati per la copertura della garanzia dell'UE ai sensi del presente regolamento.
2. Le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti dalla garanzia dell'UE istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 possono essere utilizzati per la copertura della garanzia dell'UE ai sensi del presente regolamento, a meno che siano utilizzati ai fini di cui agli articoli 4, 9 e 12 del regolamento (UE) 2015/1017.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I
Importi ■ per obiettivo specifico

La ripartizione ■ di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per le operazioni di finanziamento e di investimento è la seguente:

- (a) ■ 11 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
- (b) ■ 11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
- (c) ■ **12 500 000 000** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);
- (d) ■ **5 567 500 000** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

ALLEGATO II

Settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento

Le operazioni di finanziamento e di investimento possono rientrare in uno o più dei settori che si elencano di seguito.

1. Sviluppo del settore energetico, conformemente alle priorità dell'Unione dell'energia, inclusa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, e agli impegni assunti nel quadro dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:
 - (a) espansione della produzione, *accelerazione della diffusione*, della fornitura o *dell'attuazione di soluzioni per le* energie rinnovabili pulite e sostenibili;
 - (b) efficienza energetica, *transizione energetica* e risparmio energetico (con particolare attenzione alla riduzione della domanda attraverso la gestione della medesima e la ristrutturazione edilizia);
 - (c) sviluppo, ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e interventi per renderle intelligenti (trasmissione e distribuzione, tecnologie di stoccaggio, *reti intelligenti*) e *maggiori livelli di interconnessione elettrica tra gli Stati membri*;
 - (d) produzione e fornitura di carburanti sintetici *sostenibili* a partire da fonti rinnovabili/a zero emissioni e combustibili alternativi, *anche per tutti i modi di trasporto, in linea con le disposizioni della [direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili]*;
 - (e) infrastrutture *per la* cattura *del carbonio* e *per lo* stoccaggio del carbonio *nei processi industriali, negli impianti bioenergetici e nelle strutture di produzione verso la transizione energetica*.

2. Sviluppo di infrastrutture di trasporto *e di soluzioni di mobilità* sostenibili *e sicure* e di attrezzature e di tecnologie innovative conformemente alle priorità dell'Unione in materia di trasporti e agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:
 - (a) progetti a sostegno dello sviluppo dell'infrastruttura TEN-T, compresi nodi urbani, porti marittimi e di navigazione interna, *aeroporti*, terminali multimodali e loro

collegamento alle principali reti, *e le applicazioni telematiche previste dal regolamento (UE) n. 1315/2013;*

(a bis) progetti infrastrutturali TEN-T che prevedono l'uso di almeno due modi di trasporto differenti, in particolare i terminali merci multimodali e i nodi di trasporto passeggeri;

(b) progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile, *compresi il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto aereo* (incentrati su modi di trasporto urbano a bassa emissione, accessibilità *non discriminatoria*, inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia e *una maggiore sicurezza, anche per i ciclisti e i pedoni*);

(c) sostegno al rinnovo e all'ammodernamento del parco veicolare per adottare soluzioni di mobilità a basse emissioni, *compreso l'uso di combustibili alternativi e di combustibili sintetici da fonti rinnovabili/neutre in termini di emissioni di carbonio nei veicoli di tutti i modi di trasporto;*

(d) infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari, *infrastrutture per la navigazione interna*, porti marittimi *e autostrade del mare;*

(e) infrastrutture per i combustibili alternativi *per tutti i modi di trasporto*, comprese le infrastrutture per la ricarica elettrica;

(e bis) progetti per la mobilità intelligente e sostenibile, incentrati sui seguenti aspetti:

(i) sicurezza stradale (compresa una maggiore sicurezza per i conducenti e i passeggeri e la riduzione del numero di incidenti mortali e di feriti gravi);

(ii) accessibilità (anche nelle zone rurali);

(iii) riduzione delle emissioni;

(iv) sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e servizi di trasporto, in particolare da parte delle PMI e in relazione a modi di trasporto connessi e autonomi, nonché alla biglietteria integrata;

(e ter) progetti volti a mantenere o ad aggiornare le infrastrutture di trasporto esistenti, comprese le autostrade della rete TEN-T, laddove è necessario aggiornare,

mantenere o migliorare la sicurezza stradale, sviluppare servizi ITS o garantire l'integrità e gli standard dell'infrastruttura, in particolare aree e strutture di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti alternativi e sistemi di ricarica elettrica;

(e quater) infrastrutture stradali per il trasporto nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o per progetti di trasporto transfrontalieri.

3. Ambiente e risorse, in particolare mediante:

- (a) acqua, compresi fornitura e servizi igienico-sanitari, infrastrutture costiere e altre infrastrutture idriche verdi;
 - (b) infrastrutture di gestione dei rifiuti;
 - (c) progetti e imprese nei settori della gestione delle risorse ambientali e delle tecnologie *sostenibili*;
 - (d) rafforzamento e ripristino degli ecosistemi e dei servizi da essi forniti;
 - (e) sviluppo urbano, rurale e costiero sostenibile *e riqualificazione*;
 - (f) azioni relative ai cambiamenti climatici, compresa la riduzione del rischio di catastrofi naturali, *la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi*;
 - (g) progetti e imprese che realizzano l'economia circolare, integrando gli aspetti dell'efficienza delle risorse nella produzione e nel ciclo di vita dei prodotti, compresi l'approvvigionamento sostenibile di materie prime primarie e secondarie;
 - (h) decarbonizzazione e riduzione sostanziale delle emissioni delle industrie ad alta intensità energetica, comprese le attività di dimostrazione su larga scala delle tecnologie innovative a basse emissioni e relativa diffusione;
- (h bis) progetti di promozione del patrimonio culturale sostenibile, in particolare strategie e strumenti per la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale europeo.*

4. Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità, ***della connettività 5G e miglioramento della connettività digitale e dell'accesso alla rete, in particolare nelle aree rurali e nelle regioni periferiche.***

5. Ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare mediante:
 - (a) ***sostegno all'infrastruttura di ricerca e ai progetti di ricerca e innovazione in tutte le aree tematiche definite in Orizzonte Europa e che contribuiscono agli obiettivi di quest'ultimo;***
 - (b) progetti delle imprese, ***inclusa la formazione e la promozione della creazione di cluster e reti di imprese;***
 - (c) progetti e programmi di dimostrazione e diffusione delle infrastrutture, delle tecnologie e dei processi connessi;
 - (d) progetti ***collaborativi di ricerca e innovazione*** tra il mondo accademico, ***le organizzazioni di ricerca e innovazione*** e le imprese; ***partenariati pubblico-privato e organizzazioni della società civile;***
 - (e) trasferimento di conoscenze e tecnologie;
 - (f) nuovi prodotti per la salute, efficaci ***e accessibili***, tra cui prodotti farmaceutici, presidi medici, ***diagnostici*** e terapeutici avanzati, ***nuovi antimicrobici e un processo di sviluppo innovativo, che eviti di ricorrere a sperimentazioni su animali.***

6. Sviluppo, diffusione ***ed espansione*** di tecnologie e servizi digitali, in particolare mediante:
 - (a) intelligenza artificiale, ***in linea con il programma Europa digitale, in particolare per quanto riguarda l'etica;***

(a bis) tecnologia quantistica;
 - (b) cibersicurezza e infrastrutture di protezione delle reti;
 - (c) internet delle cose;
 - (d) blockchain e altre tecnologie di registro distribuito;

- (e) competenze digitali avanzate;
- (f) altre tecnologie e servizi digitali avanzati che contribuiscono alla digitalizzazione dell'industria dell'Unione *e all'integrazione delle tecnologie, dei servizi e delle competenze digitali nel settore dei trasporti dell'Unione;*

(f bis) robotica e automazione.

7. Sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti. ***La sezione PMI è incentrata unicamente sulle PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, nonché le imprese sociali che sono PMI,*** in particolare mediante:

- (a) messa a disposizione di capitale di esercizio e di investimenti, ***in particolare per azioni che promuovono un ambiente e una cultura imprenditoriale e che stimolano la creazione e la crescita delle microimprese e delle piccole e medie imprese;***
- (b) messa a disposizione di capitale di rischio, dalla fase costitutiva alla fase di espansione, per assicurare la leadership tecnologica in settori innovativi e sostenibili, ***incluso il potenziamento della digitalizzazione e della capacità di innovazione, e per garantire la competitività a livello mondiale.***

8. Settori culturali e creativi; mezzi di comunicazione, settore audiovisivo e giornalismo, ***in particolare mediante, tra l'altro:***

- (a) ***nuove tecnologie come le tecnologie assistive applicate ai beni e ai servizi culturali e creativi;***
- (b) ***utilizzo delle tecnologie digitali per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale materiale e immateriale europeo;***
- (c) ***industrie e settori culturali e creativi, ad esempio realtà aumentata/realtà virtuale, ambienti immersivi, interfacce informatiche umane, protocollo Internet e infrastrutture di cloud, reti 5G, nuovi media;***
- (d) ***gestione tecnologica dei diritti di proprietà intellettuale.***

9. ***Settore del turismo.***

10. Agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della più ampia bioeconomia sostenibile.
11. Investimenti sociali, compresi quelli che sostengono l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare mediante:
- (a) **finanza etica e sostenibile**, microfinanza, finanziamento delle imprese sociali ed economia sociale;
 - (b) domanda e offerta di competenze;
 - (c) istruzione, formazione **professionale** e servizi connessi;
 - (d) infrastruttura sociale, in particolare
 - (i) istruzione e formazione, compresa istruzione e cura della prima infanzia, strutture educative, alloggi per studenti e apparecchiature digitali;
 - (ii) edilizia popolare;
 - (iii) cure mediche e cure di lunga durata, compresi ospedali, cliniche, assistenza sanitaria di base, servizi a domicilio e servizi di assistenza di prossimità;
 - (e) innovazione sociale, compresi soluzioni e programmi sociali innovativi volti a promuovere l'impatto sociale e a conseguire risultati nei settori di cui al presente punto;
 - (f) attività culturali aventi un obiettivo sociale;
 - (f bis) **misure volte a promuovere l'uguaglianza di genere e la partecipazione attiva delle donne**;
 - (g) integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi;
 - (h) soluzioni innovative in campo sanitario, compresi **la sanità elettronica**, servizi sanitari e nuovi modelli di assistenza;
 - (i) inclusione e accessibilità per le persone con disabilità.
12. Sviluppo dell'industria della difesa, per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno:

- (a) alla catena di approvvigionamento dell'industria della difesa dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno finanziario alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione;
- (b) alle imprese partecipanti a progetti innovativi di rottura nel settore della difesa e tecnologie a duplice uso strettamente connesse;
- (c) alla catena di approvvigionamento nel settore della difesa in caso di partecipazione a progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, compresi i progetti finanziati dal Fondo europeo per la difesa;
- (d) alle infrastrutture di formazione e di ricerca nel settore della difesa.

13. Lo spazio, in particolare attraverso lo sviluppo del settore spaziale, in linea con gli obiettivi della strategia spaziale:

- (a) per massimizzare i benefici per la società e l'economia dell'Unione;
- (b) per promuovere la competitività delle tecnologie e dei sistemi spaziali, con particolare attenzione **all'indipendenza** delle catene di approvvigionamento;
- (c) per sostenere l'imprenditoria nel settore spaziale, **incluso lo sviluppo a valle**;
- (d) per promuovere l'autonomia dell'Unione nell'accesso sicuro allo spazio, compresi gli aspetti del duplice uso.

13 bis. Mari e oceani, attraverso lo sviluppo di un'economia blu sostenibile, in linea con gli obiettivi della politica marittima integrata, in particolare mediante:

- (a) l'imprenditoria marittima;**
- (b) un'industria marittima innovativa e competitiva;**
- (c) la conoscenza degli oceani e lo sviluppo di competenze per lavorare nell'economia blu;**
- (d) l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare dell'OSS 14 (vita sott'acqua);**

(e) *energia marina rinnovabile ed economia circolare.* [Emm. 2 e 16/rev]

ALLEGATO III

Indicatori chiave di prestazione

1. Volume dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per i punti e le lettere relativi ai settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II)

1.1 Volume delle operazioni firmate

1.2 Investimenti mobilitati

1.3 Importo dei finanziamenti privati mobilitati

1.4 Effetto leva ed effetto moltiplicatore conseguiti

1.4 bis Sinergie con altri programmi dell'Unione

2. Copertura geografica dei finanziamenti InvestEU (disaggregata per i punti e le lettere relativi ai settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II)

2.1 Numero dei paesi interessati dai progetti

2.1 bis Numero di regioni interessate dai progetti

2.1 ter Numero e volume delle operazioni per Stato membro e per regione

3. Impatto dei finanziamenti InvestEU

3.1 Numero di posti di lavoro creati o finanziati

3.2 Investimenti a sostegno degli obiettivi *energetici e climatici e, se del caso, particolareggiati per finestra politica e categoria, nonché in base alla percentuale di rilevanza climatica*

3.3 Investimenti a sostegno della digitalizzazione

3.3 bis Investimenti a sostegno degli obiettivi sociali

4. Infrastrutture sostenibili

4.1 Energia: capacità aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile installata (MW) ***per fonte***

4.2 Energia: Numero di nuclei familiari, **numero di locali pubblici e commerciali** con una migliore classificazione in termini di consumi energetici, **compreso il grado di miglioramento della classificazione, o cifre equivalenti, o numero di unità abitative rinnovate secondo gli standard degli edifici a energia quasi zero e di casa passiva;**

4.3 Digitale: numero aggiuntivo di nuclei familiari, **edifici commerciali e/o pubblici** con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un Gigabit, **o numero di punti di accesso Wi-Fi creati**

4.4 Trasporti: investimenti mobilitati nella TEN-T di cui: ■

– **reti centrali e rete globale nelle parti individuate nell'allegato del [regolamento n. XXX, inserire il riferimento al nuovo meccanismo per collegare l'Europa];**

– **infrastruttura multimodale;**

– **soluzioni innovative che contribuiscono a una combinazione equilibrata di modi di trasporto, compresi il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto aereo;**

– **numero di punti utilizzati per l'infrastruttura dei combustibili alternativi**

4.5 Ambiente: investimenti che contribuiscono all'attuazione di piani e programmi previsti dall'acquis ambientale dell'Unione relativi a qualità dell'aria, acqua, rifiuti e natura

4.5 bis Numero di punti utilizzati per l'infrastruttura dei combustibili alternativi

4.6 Riduzione emissioni: quantità di emissioni di CO₂ ridotte

5. Ricerca, innovazione e digitalizzazione

5.1 Contributo all'obiettivo del 3% del PIL dell'Unione investito in ricerca, sviluppo e innovazione **attraverso il programma**

5.2 Numero di imprese beneficiarie che realizzano progetti di ricerca e innovazione **durante l'intero periodo di riferimento del programma**

5.2 bis Numero di progetti che in passato hanno beneficiato del sostegno di Orizzonte Europa e/o del programma Europa digitale

6. PMI

6.1 Numero di imprese beneficiarie per dimensione (microimprese, piccole e medie imprese e piccole imprese a media capitalizzazione)

6.2 Numero di imprese beneficiarie per fase (avvio, crescita/espansione), ***in particolare le PMI innovative***

6.3 Numero di imprese beneficiarie per settore

7. Investimenti sociali e competenze

7.1 Infrastrutture sociali: capacità ***e portata*** delle infrastrutture sociali finanziate per settore: edilizia residenziale, istruzione, salute, altro

7.2 Microfinanza e finanziamento dell'imprenditoria sociale: numero di imprese dell'economia sociale beneficiarie

7.2 bis Microfinanza e finanziamento dell'imprenditoria sociale: numero di imprese dell'economia sociale create

7.2 ter Microfinanza e finanziamento dell'imprenditoria sociale: numero di imprese dell'economia sociale beneficiarie per fase (avvio, crescita/espansione)

7.5 Competenze: numero di persone che acquisiscono nuove competenze ***o le cui competenze sono convalidate***: diploma di istruzione formale, ***informale e non formale*** e di formazione

ALLEGATO IV

Programma InvestEU - Strumenti precedenti

A. Strumenti di capitale:

- **Meccanismo europeo per le tecnologie (MET98):** decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro – Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).
- **TTP:** decisione della Commissione che adotta una decisione di finanziamento riguardante il finanziamento di azioni dell'attività “Mercato interno dei beni e politiche settoriali” della direzione generale Imprese e industria per il 2007 e che adotta la decisione quadro relativa al finanziamento dell'azione preparatoria “Pieno ruolo dell'UE in un mondo globalizzato” e di quattro progetti pilota: “Erasmus per i giovani imprenditori”, “Misure per promuovere la cooperazione e i partenariati tra microimprese e PMI”, “Trasferimento tecnologico” e “Destinazioni europee di eccellenza” della direzione generale Imprese e industria per il 2007 (C(2007) 531).
- **Meccanismo europeo per le tecnologie (MET01):** decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).
- **GIF:** decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).
- **Meccanismo per collegare l'Europa (MCE):** regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129) come modificato dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e

che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

- **EFG del COSME:** regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

- **Strumento di capitale InnovFin:**
 - regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);
 - regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);
 - decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

- **Finestra per gli investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI:** regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

B. Strumenti di garanzia:

- **Strumento di garanzia per le PMI 1998 (SMEG98):** decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro – Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).
- **Strumento di garanzia per le PMI 2001 (SMEG01):** decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).
- **Strumento di garanzia per le PMI 2007 (SMEG07):** decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).
- **Strumento europeo Progress di microfinanza – Garanzia (EPMF-G):** decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).
- **RSI:**
 - decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1);
 - decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86);
 - decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298)

- **EaSI garanzia:** regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).
- **Strumento di garanzia dei prestiti del COSME (LGF del COSME):** regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).
- **InnovFin debito:**
 - regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);
 - regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);
 - decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
- **Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (CCS GF):** regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).
- **Strumento di garanzia dei prestiti destinati agli studenti (SLGR):** regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce

“Erasmus+”: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

- **Finanziamento privato per l'efficienza energetica (PF4EE):** regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

C. Strumenti di condivisione del rischio:

- **Meccanismo di finanziamento con condivisione del rischio (RSFF):** decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).
- **InnovFin:**
 - regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);
 - regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
- **Strumento di debito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF DI):** regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

- **Strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF):** regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

D. Veicoli di investimento dedicati:

- **Strumento europeo Progress di microfinanza – Fonds commun de placement – Fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS):** decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).
- **Marguerite:**
 - regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1);
 - decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa alla partecipazione dell'Unione europea al Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Fondo Marguerite) (C(2010)0941).
- **Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEF):** regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5).